



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

INDICE

1. IL D.LGS. 231/2001	4
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	4
1.3 LE SANZIONI.....	5
1.4 I DELITTI TENTATI.....	7
1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	7
1.6 SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE O VIGILANZA...	8
1.7 DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
2. IL MODELLO 231	11
2.1 PREMessa DI INQUADRAMENTO	11
2.2 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231	13
2.3 FINALITÀ DEL MODELLO 231.....	14
2.4 STRUTTURA DEL MODELLO 231	14
2.5 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	15
2.6 IL MODELLO 231 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ	16
3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI AEROVIAGGI S.P.A.	18
3.1 AEROVIAGGI S.P.A.	18
3.2 LA PARTNERSHIP HOTEL INVESTMENT PARTNERS/BLACKSTONE	18
3.3 MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO	19
3.4 L'ASSETTO DI CORPORATE GOVERNANCE.....	19
3.5 ORGANI E FUNZIONI DI SOCIETÀ.....	19
3.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E FIRMA SOCIALE	21
3.7 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	21
3.8 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI AEROVIAGGI S.P.A.	21
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.1 NOMINA E ASSETTO STRUTTURALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ	24
4.4 VICENDE MODIFICATIVE DEL RAPPORTO	25
4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.6 SEGNALAZIONI ALL'ODV AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023	28
4.7 OBBLIGHI E FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI DELL'ODV.....	29
4.8 GESTIONE DEGLI AUDIT DELL'ODV	31
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	32
5.1 PRINCIPI GENERALI	32
5.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI PREVISTE	33
6. IL CODICE ETICO	35
6.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	35
6.2 PRINCIPI GENERALI (RINVIO)	35
6.3 DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	38
6.4 OSSERVANZA DEL CODICE	38
7. ALLEGATI AL MODELLO 231	40

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 231/2001

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono oggi manifestazioni di criminalità d'impresa. Il ragguardevole incremento di tale fenomeno ha indotto il legislatore italiano a superare il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, dovendosi ammettere che, ormai, la *societas* può (e spesso vuole) delinquere.

Con l'emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**Decreto 231**”), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura, per l'appunto, forme di responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi nel loro interesse (e/o a loro vantaggio) da soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli.

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una c.d. “colpa di organizzazione”, intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso. E in effetti, nella prassi, il naturale ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, che scaturisce dal quadro generale tratteggiato dal Decreto 231, è l'impresa in cui la commissione dei reati derivi non necessariamente da una specifica volontà sociale ma essenzialmente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali.

Il Decreto 231, con il suo significativo ed eterogeneo apparato sanzionatorio, assolve senz'altro ad una primaria (ed efficace) funzione di deterrenza. Ma non solo. Il legislatore ha perseguito al contempo il – collegato – obiettivo di favorire attivamente una cultura d'impresa in cui sia forte la vocazione preventiva, tesa a minimizzare il rischio che determinati reati, specificamente previsti, possano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

1.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativo-da reato (la “**Responsabilità 231**”) dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il limite fondamentale consiste nel numero chiuso e tassativo degli illeciti (i c.d. reati-presupposto, di seguito “**Reati 231**”) per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere in sede penale ai sensi del Decreto 231.

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il suo patrimonio, la responsabilità dell'ente è stata successivamente estesa – per effetto di autonomi interventi legislativi – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi.¹ Alla data di approvazione del presente documento (il “**Modello 231**”), i reati dalla cui commissione può discendere la Responsabilità 231 sono quelli elencati agli articoli da 24 a 25-duodevices del Decreto 231.²

¹ Inoltre, la legge n. 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel Decreto 231, ha esteso la responsabilità 231 anche alle ipotesi di commissione dei reati c.d. “transnazionali”.

² Più analiticamente, si tratta delle seguenti “famiglie” di reati e illeciti amministrativi: (i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture,

1.3 LE SANZIONI

A caratterizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231 è la previsione di diverse tipologie di sanzioni, volutamente costruite in modo da poter colpire l'ente responsabile non solo sotto il profilo patrimoniale, bensì anche nella propria capacità operativa e di fare *business*. A tal fine, infatti, il Decreto 231 prevede, anche in combinazione tra loro, sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, oltre alla confisca del profitto e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è stabilita per quote (art. 10 Decreto 231), entro il numero di quote minimo e massimo previsto in relazione a ciascun illecito rilevante per il Decreto 231. Nella sua commisurazione il giudice penale determina il numero delle quote (non inferiore a cento e non superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto (valutabile a norma dell'art. 133, comma 1, c.p.), del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice determina, quindi, il valore unitario delle quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente destinatario della sanzione, allo scopo di assicurarne l'efficacia (art. 11 Decreto 231).

La sanzione pecuniaria (che, giusto quanto sopra, può arrivare tendenzialmente sino ad un massimo di € 1.549.000,00) può essere ridotta della metà e non può comunque superare € 103.291,00 (art. 12 Decreto 231) se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24); (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); (iii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); (iv) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25); (v) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); (vi) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); (vii) reati societari (art. 25-ter); (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); (x) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); (xi) reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies); (xii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies); (xiv) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1); (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); (xvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); (xvii) reati ambientali (art. 25-undecies); (xviii) reati derivanti da impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); (xix) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); (xxi) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); (xxii) contrabbando (art. 25-sexiesdecies); (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); (xxiv) riciclaggio, devastazione, saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive

Nel caso in cui l'ente (i) abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione (e, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata/agevolata da gravi carenze organizzative), oppure nel caso in cui (ii) vi sia reiterazione degli illeciti³ (art. 13 Decreto 231) si applicano, unitamente alla sanzione pecuniaria, anche le seguenti sanzioni interdittive (art. 9 Decreto 231):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione - eventualmente limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni -, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni⁴; hanno sempre ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e, in base al principio di legalità e tassatività che le contraddistingue, si applicano solamente in relazione ai reati per i quali le stesse sono espressamente previste dal Decreto 231.⁵

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13 Decreto 231). Giova rilevare che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie –comunque ridotte nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto– le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17 Decreto 231):

- l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

³ Si ha reiterazione quando l'ente –già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato– ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

⁴ Un diverso trattamento sanzionatorio è previsto in caso di responsabilità dell'Ente dipendente dai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. In questi casi, la sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da un soggetto in posizione subordinata.

⁵ Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini (art. 45 Decreto 231) quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità a carico dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca del profitto e la pubblicazione della sentenza

Chiudono il catalogo delle sanzioni previste dal Decreto 231:

- la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 Decreto 231), che può essere disposta, a spese dell'ente, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva; e
- la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 Decreto 231), prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

1.4 I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti indicati dal Decreto 231, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 Decreto 231).

Quando invece l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (art. 21 Decreto 231).

1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Presupposti perché un ente possa incorrere nella Responsabilità 231 (art. 5 Decreto 231), divenendo esposto alle sanzioni pecuniarie (ed eventualmente anche interdittive) previste dal Decreto 231, sono:

- che una persona che riveste posizione apicale all'interno dell'ente ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231 (agli artt. 24 e ss.);
- che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o anche soltanto a suo vantaggio (quando, cioè, dal reato commesso derivi per l'ente medesimo, indipendentemente dalla volontà dell'autore materiale del reato di favorirlo, un oggettivo vantaggio, sia esso patrimoniale –*e.g.* la realizzazione di un profitto– o non economico –*e.g.* una maggiore competitività nel mercato);
- che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, da un sistema in cui possa radicarsi una forma di colpa di organizzazione.

Affinché il reato eventualmente commesso dalla persona fisica (soggetto apicale o sottoposto) possa essere considerato estraneo alla politica aziendale e in alcun modo riconducibile a una c.d. "colpa di organizzazione", il legislatore, con ciò valorizzando la funzione preventiva del Decreto 231, ha previsto forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, qualora quest'ultimo dimostri, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale (art. 6 del Decreto):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) che sia stato istituito, all'interno dell'ente stesso, un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di cui al punto precedente;
- c) che le persone (soggetti in posizione apicale) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione dell'ente;
- d) che non vi sia stata omessa/insufficiente vigilanza dell'organismo di cui *sub b*).

Nel caso, invece, del sottoposto all'altrui direzione, all'ente non sarà ascrivibile la responsabilità dipendente dal reato da questi commesso, quando il giudice non possa dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Inosservanza che si deve in ogni caso ritenere esclusa quando, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 del Decreto).

Requisito indispensabile perché, dall'adozione del Modello, derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente, è che esso venga efficacemente attuato.⁶

In ogni caso non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che ha commesso il reato (sia essa apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Ove, diversamente, sia riscontrabile un interesse solo "prevalente" nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce esenzione da responsabilità per l'ente, bensì la riduzione della pena ex art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interdittiva ex art. 13 Decreto 231.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Inoltre, per gli enti con sede principale in Italia, la responsabilità amministrativa sussiste anche per i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'ente, purché per non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

1.6 SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE O VIGILANZA

Secondo l'articolo 5 del Decreto 231, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che svolgono funzioni di vertice riguardanti la

⁶ A tal riguardo, l'art. 7, comma 4 del Decreto 231 prevede: "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

rappresentanza, l'amministrazione e la direzione dell'ente (in quest'ultimo caso, anche in una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale). Più specificamente:

- la rappresentanza costituisce la legittimazione ad emettere o a ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente e si può distinguere in rappresentanza legale, quando riguarda l'esercizio della potestà dell'ente, e rappresentanza gestoria quando attenga all'esercizio dell'attività svolta dall'ente.
- L'amministrazione attiene all'attività decisionale delle strategie d'impresa, di disposizione dei beni e di organizzazione degli atti negoziali, e all'esercizio della gestione della società con poteri di iniziativa, organizzazione, decisione e di rappresentanza nella gestione. Il codice civile all'art. 2380-bis prevede che la gestione dell'impresa spetti "esclusivamente agli amministratori i quali compiono operazioni per l'attuazione dell'oggetto sociale".
- La direzione è attività di attuazione di direttive strategiche e di organizzazione dell'attività.

I soggetti che svolgono che tali funzioni si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'ente e, stante il rapporto di immedesimazione organica con esso, ne rappresentano la volontà in tutti i suoi rapporti esterni.

La Relazione ministeriale al Decreto 231⁷ esclude i Sindaci dal novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente. Tuttavia, tenuto conto del peculiare ruolo che la legge attribuisce al Collegio sindacale, in relazione al compito di controllo di legalità e di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. e a quanto previsto all'art. 2407 del medesimo codice civile, laddove si individua una responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, e considerando altresì il potere di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 2406 c.c., si ritiene che il presente Modello debba rivolgersi anche ai Sindaci per i quali è comunque possibile concorrere con gli apicali nella commissione di reati presupposto o agevolarne la commissione.

La seconda categoria di persone, contemplata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è invece rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione "apicale".

In detta categoria di persone –che comprende tutti i dipendenti e i collaboratori della società che non siano soggetti apicali nel senso dianzi precisato– rientrano anche i soggetti che occupano nell'organigramma dell'impresa i livelli dirigenziali diretti alla gestione e svolgimento di attività esecutive, in quanto sottoposti in via gerarchica ai soggetti apicali che esercitano, su di essi, l'attività di controllo e di vigilanza.

1.7 DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231 (c.d. soggetti apicali), l'ente non ne risponde se prova che (art. 6 Decreto 231):

⁷ V. *ivi*, paragrafo 3.2, lett. a). L'esclusione dei sindaci dal novero dei soggetti apicali era giustificata in virtù del significato che il legislatore ha inteso attribuire al termine "controllo", di cui al sopra citato art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto 231, inteso in quanto intimamente connesso alla funzione gestoria, come indice di dominio sull'ente, e non già il controllo esercitato sulla attività di gestione.

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il modello di organizzazione e di gestione.
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ossia l'Organismo di Vigilanza, di seguito "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), sarà invece la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato –attuato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente– è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso, prima della commissione del reato da parte del sottoposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'ente risponderà, perciò, non tanto – e nemmeno automaticamente – per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti "sottoposti", ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, resa possibile da una serie di carenze o di negligenze "a monte" (e.g. mancata adozione di misure idonee a scongiurare o limitare il rischio di commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente).

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Se, però, il reato è commesso da un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione del Modello 231 non basta ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa; ad esso si richiede una prova di estraneità al reato più forte, dovendosi dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello stesso, ossia superandone con l'inganno tutti gli sbarramenti.

2. IL MODELLO 231

2.1 PREMESSA DI INQUADRAMENTO

Come previsto dal Decreto, i Modelli 231 idonei a scongiurare i reati da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e di gestione, Aeroviaggi S.p.A. (di seguito, la “Società”) ha espressamente tenuto conto –oltre che delle disposizioni del Decreto 231, della relazione ministeriale accompagnatoria e del regolamento di esecuzione riferiti al medesimo– anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria (v. 2021).⁸

Tale sistema mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, nonché con le politiche aziendali, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, la società assicura la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo e mira ad evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze e dei ruoli; è in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilisce attività di controllo ad ogni livello operativo; assicura sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell’attività di controllo; consente la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

⁸ Il Modello è stato altresì redatto tenendo in considerazione, *inter alia*, i seguenti provvedimenti legislativi: (1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; (2) Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; (3) Legge 27 maggio 2015, n. 69 articolo 12 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”; (4) Legge 20 novembre 2017, n. 167 articolo 5 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”; (5) Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (6) Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”; (7) Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizione di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della Legge 23 giugno 2017, n. 103”; (8) Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”; (9) Legge 3 maggio 2019, n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”; (10) Legge 21 maggio 2019, n. 43 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”; (11) Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica); (12) Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”; (13) Legge 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativi alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante in diritto penale”; (14) D.lgs. 184/2021 in materia di reati concernenti strumenti di pagamento diversi dai contanti; (15) D.lgs. 195/2021 in materia di lotta al Riciclaggio; (16) Legge 283/2021 in materia di reati informatici; (17) Legge 22/2022 in materia di delitti contro il patrimonio culturale; (18) Legge 137/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione; (19) L. 28 giugno 2024 n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”; (20) Disegno di legge A.C. n. 1718, c.d. “Ddl Nordio”.

La società effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento dell'ente in operazioni illecite, un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o da inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi informativi oppure derivanti da eventi esterni.⁹

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del Decreto 231 può arrecare danni rilevanti alla Società sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili. La Società quindi, al fine di attuare efficacemente il Modello 231, ha previsto, nella parte speciale del medesimo, specifici protocolli di comportamento e controllo, in sinergia con le procedure e le politiche aziendali, per ciascun processo sensibile al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga, anche solo di fatto, funzioni per conto della Società.

Tutti i destinatari dei protocolli, procedure e *policies* adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento al relativo oggetto e ambito di applicazione, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice Etico aziendale.

Nessun soggetto operante all'interno della Società dovrà poter giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle disposizioni aziendali rilevanti.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata come inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili, ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello 231 rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV (per come *infra* descritta, v. paragrafo 4) ed ha lo scopo di garantire l'effettività del modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Decreto 231, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

La violazione del presente Modello 231 da parte del personale costituisce illecito sanzionabile. Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da parte dei dipendenti. Tutti i comportamenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare, nei casi più gravi, il

⁹ La società, anche attraverso il presente Modello 231, si è dotata di un sistema di controlli interno che permette di (i) organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe; (ii) regolamentare e documentare le attività che si svolgono all'interno della società; (iii) gestire i rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni; (iv) disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

recesso datoriale dal vincolo contrattuale. La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL e, dove rilevante, nel Modello 231.

2.2 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231

La società, pur disponendo di un sistema di regole coerente e funzionale (oltre che alle finalità per cui esso è stato creato, anche, in astratto, alla prevenzione dei reati che, in base ad una valutazione di *risk assessment*, è emerso possano esservi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio), ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello 231 che risponda alle finalità e alle più incisive prescrizioni per esso espressamente richieste dal Decreto 231. Tale iniziativa è stata assunta, peraltro, nella convinzione che la sua adozione rappresenti anche un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti di vertice, i dipendenti e i collaboratori della Società e per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, *partners*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.¹⁰

Contestualmente all'approvazione del Modello 231 da parte del Consiglio di amministrazione della società, viene nominato l'Organismo di Vigilanza in attuazione di quanto previsto dal Decreto 231, avente i requisiti di professionalità, indipendenza e continuità d'azione e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Nella fase prodromica alla redazione del Modello, si è provveduto ad individuare le specifiche aree sensibili, ovvero le aree in cui l'attività societaria può presentare rischi di commissione di illeciti. L'identificazione dei rischi e delle collegate aree è stata svolta mediante un'attività di valutazione effettuata con i responsabili dei diversi dipartimenti della Società ed attraverso lo sviluppo di un documento che ha condensato la mappatura di tutte le attività ed aree di rischio.¹¹

Il Modello costituisce atto di emanazione del vertice aziendale, nella sua collegialità. Anche l'aggiornamento del Modello sarà curata dal Consiglio di Amministrazione, di concerto, in collaborazione e su proposta dell'Organismo di Vigilanza. La valutazione di aggiornamento del documento dovrà essere effettuata in ogni caso, ove, in via esemplificativa:

- si sia verificata una modifica dell'assetto societario o di svolgimento dell'attività d'impresa;

¹⁰ Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, disposizioni, procedure, protocolli, policy, organizzative, gestionali e di controllo che danno vita al Modello, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. In particolare, attraverso l'individuazione delle c.d. "aree a rischio", di cui sopra, ovvero delle attività o funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati ex D.lgs. n. 231/2001, la società è in grado di commisurare i presidi da adottare con l'obiettivo di garantire che i rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente siano ridotti ad un "livello accettabile", tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto, risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231).

¹¹ I risultati ottenuti nell'attività di *assessment* sono riportati nell'apposito Allegato 2 al Modello 231 (i.e. Documento di *risk assessment*), e la relativa metodologia illustrata in apertura della parte speciale di quest'ultimo.

- sia intervenuta un'innovazione o modifica normativa;
- si riscontrino carenze nel Modello 231 stesso che necessiti di integrazioni;
- emergano nuove aree di rischio o variazioni in quelle già oggetto di valutazione.

2.3 FINALITÀ DEL MODELLO 231

Il Modello 231 predisposto dalla Società si prefigge lo scopo di affermare e diffondere una cultura di impresa improntata: A) alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata; B) al *controllo* che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il Modello 231 realizzato integra così, completandolo, un efficace sistema generale di controllo preventivo, le cui componenti essenziali sono (o discendono da):

- 1) un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- 2) una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;
- 3) un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;
- 4) uno stato di verificabilità, tracciabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;
- 5) un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- 6) un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- 7) un obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- 8) una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
- 9) una presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- 10) adozione di un Codice Etico e sua diffusione a tutti i livelli dell'organizzazione, contenente disposizioni e principi idonei ad improntare a legalità, correttezza e trasparenza tutte le attività e le relazioni della Società, tanto all'interno quanto nei rapporti con i terzi.

2.4 STRUTTURA DEL MODELLO 231

La struttura del Modello 231 (comprensivo dei relativi allegati) si articola in due parti:

- una Parte Generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto 231, le componenti fondamentali del Modello 231 (tra cui l'Organismo di Vigilanza), il sistema sanzionatorio, nonché l'assetto di *corporate governance*;
- una Parte Speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici delle attività societarie, dei rischi-reato a queste associabili e dei presidi di controllo vigenti. Tali sono:
 - a) le fattispecie di illecito cui si applica il Decreto 231 (v. Allegato 1 del Modello 231);
 - b) i processi, le aree a rischio e le attività sensibili interessate e i principi di controllo e di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che operano in società (v. Parte Speciale del Modello 231);
 - c) la mappatura dei rischi (v. Allegato 2 del Modello 231) potenzialmente configurabili in relazione ai processi, aree di rischio e attività sensibili, tenuto conto della specifica organizzazione e operatività della Società.

Benché in esso soltanto richiamato, costituisce altresì parte integrante del Modello 231 il Codice Etico, adottato dalla Società per improntare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole, oltre che a salvaguardia della propria reputazione e immagine.

2.5 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso a tutti i livelli aziendali all'interno della propria organizzazione, determinando in tutti coloro che, in particolare, operano in nome e per conto dell'ente nelle "aree a rischio" la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello 231, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Tale opera di divulgazione e di sensibilizzazione è altresì rivolta ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali con essa intercorrenti. Per quanto detto, destinatari del Modello 231 sono:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti (c.d. apicali) di cui ai punti precedenti;
- tutti coloro che, più in generale, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'ente, pur non avendo un rapporto organico con essa.

Diffusione del Modello 231 all'interno dell'organizzazione

Il Modello 231 è reso disponibile a tutto il personale della Società e pubblicato sul sito aziendale.

L'attività di comunicazione (a mezzo di circolare interna) e di formazione (mediante *e-learning* e/o sessioni in presenza), differenziata e graduata in relazione alle mansioni concretamente esercitate, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accuratezza, accessibilità, continuità e – con particolare riguardo per i neo-assunti – tempestività.

Tali attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 e all'impatto che la normativa in esso richiamata ha sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. Tale attività di supervisione è svolta anche in relazione alla qualità del contenuto dei corsi e alla loro frequenza, sia in termini di erogazione sia in termini di partecipazione.

Diffusione del Modello 231 nei rapporti con i terzi

Con specifico riferimento alla diffusione del Modello nell'ambito dei rapporti con i terzi, ogni contratto stipulato dalla Società con fornitori di beni o servizi deve prevedere, in capo al fornitore, l'impegno o, nel caso in cui il fornitore sia una persona giuridica, la garanzia che i propri amministratori e dipendenti si impegnino:

- a rispettare la normativa applicabile e a non commettere reati;
- a rispettare i principi del Modello 231 (che saranno portati dalla Società a conoscenza del fornitore nelle modalità più opportune – *e.g.* mediante pubblicazione sul sito aziendale o accludendolo nella documentazione contrattuale);
- a ottemperare a eventuali richieste di informazioni da parte dell'OdV della Società;

nonché la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es., risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione di detti impegni e garanzie.

Su proposta dell'OdV, seguita da approvazione del CdA, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio" di commissione dei reati ed illeciti di cui al Decreto 231.

2.6 IL MODELLO 231 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ

È opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della Responsabilità 231 tenga conto di alcuni accorgimenti nel caso dei gruppi societari¹², al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una efficace politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi

¹² Il gruppo di società consiste in un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Si presume (salvo prova contraria) che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente che le controlla: *a)* in quanto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante; *b)* in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359 c.c.). Nel Decreto 231 non vi sono disposizioni che disciplinino, o prendano in considerazione la responsabilità degli enti nell'ambito di un contesto di gruppo. Le linee Guida di Confindustria (2021) sottolineano come, non essendo il "Gruppo" a sua volta un ente, non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati all'art. 1 del Decreto 231. Pertanto, non si può affermare una responsabilità diretta *del* gruppo ai sensi del decreto 231. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa: è dunque più corretto parlare di responsabilità da reato *nel* gruppo.

e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello 231.

Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Tuttavia, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello 231.¹³

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello 231 determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un Modello 231 realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa, requisito necessario affinché allo stesso sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del Decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza. È comunque auspicabile che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati in base a tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini dell'attività degli organi di controllo.

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello 231, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate.

In particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Allo stesso modo, i servizi eventualmente forniti o richiesti alle controllate devono risultare da accordi infra-gruppo formalizzati, la cui esecuzione deve in ogni momento improntarsi ai principi di trasparenza e corretta gestione finanziaria, commerciale e contabile.

¹³ Ad esempio, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. La capogruppo potrebbe altresì promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l'aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che interessino l'intero gruppo.

3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI AEROVIAGGI S.P.A.

3.1 AEROVIAGGI S.P.A.

Aeroviaggi è un'azienda leader italiana che opera nel settore turistico alberghiero specializzata nel turismo *incoming* sul mercato francese e italiano con destinazione Sicilia e Sardegna, su strutture quasi interamente di proprietà.

La Società si occupa di “turismo integrato” gestendo tutta la catena del valore relativo a tale *business*, dall'organizzazione turistica alla gestione alberghiera.

Accanto alla (i) tradizionale attività di *tour operator* la Società ha affiancato nel tempo (ii) quella di *Hotel Manager* (ossia quella di gestione operativa diretta delle strutture alberghiere), aprendosi, da ultimo, anche (iii) all'attività di *Asset Management* (i.e. interventi di ristrutturazione, ampliamento, valorizzazione di *assets* alberghieri) per strutture ricettive sia proprie sia di terzi, anche quale *general contractor*.

3.2 LA PARTNERSHIP CON HOTEL INVESTMENT PARTNERS/BLACKSTONE

La Partnership con HIP/Blackstone è stata una ponderata scelta della Società finalizzata a scorporare parte delle attività alberghiere dal proprio portafoglio esistente, al fine di riorganizzare parte delle proprie attività nel settore della gestione alberghiera.

In particolare, è stato raggiunto un accordo con un investitore internazionale, Insulae Topco S.a.r.l.¹⁴, sulla cui base quest'ultima ha creato una società di nuova costituzione, Insulae HoldCo S.r.l.¹⁵ (“**HoldCo**”) per acquisire da Aeroviaggi le sue partecipazioni in cinque società di nuova costituzione (le “**HotelCo**”)¹⁶ in cui la Società stessa ha conferito gli alberghi situati a Brucoli (Siracusa, Italia), Costanza (Trapani, Italia), Santa Teresa di Gallura (Cala Blu e Marmorata, Sassari, Italia) e Agrustos (Sassari, Italia) unitamente ai rami d'azienda associati a ciascuno di essi. Separatamente, l'Investitore ha acquisito anche una partecipazione diretta del 25% in una società di nuova costituzione¹⁷ in cui Aeroviaggi ha conferito il proprio albergo situato a Pollina (Palermo, Italia) unitamente all'azienda ad esso associata (“**Pollina**”).

E quindi, in sintesi: Aeroviaggi ha effettuato un investimento del 25% nella HoldCo, che è socio unico delle cinque HotelCo (e nelle quali sono stati conferiti i rami d'azienda sopra citati), mantenendo al contempo una partecipazione del 75% in Pollina.

La Società continua oggi a gestire, oltre che le strutture alberghiere di cui è integralmente proprietaria¹⁸, anche le attività alberghiere delle HotelCo e di Pollina, secondo i termini e le

¹⁴ Si tratta di una *société à responsabilité limitée* disciplinata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale in 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo e iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 249.472, codice fiscale 2020 2468 897.

¹⁵ Con sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁶ Si tratta delle seguenti società: Brucoli resort s.r.l.; Costanza resort s.r.l.; Cala blu resort s.r.l.; Marmorata resort s.r.l.; Agrustos resort s.r.l.; tutte le società hanno sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁷ Si tratta della società Pollina resort s.r.l. con sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁸ Si tratta di: Mangia's Torre del Barone Resort & SPA Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Lipari Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Alicudi Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Cala Regina Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), Mangia's Himera Resort Sicily Contrada

condizioni di alcuni contratti di gestione alberghiera concordati tra le parti, così come di volta in volta eventualmente modificati e integrati.

Le HotelCo e Pollina hanno inoltre sottoscritto accordi con Insulae Hospitality Management S.r.l.¹⁹, *management company* italiana (“**ManCo**”) del gruppo spagnolo Hotel Investment Partners (“**HIP**”)²⁰ per la fornitura di servizi, ivi specificamente descritti e regolati, in favore delle relative società e strutture alberghiere.

3.3 MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO

La struttura societaria di Aeroviaggi affida:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, la legale rappresentanza societaria, la funzione di supervisore del governo societario e garante delle dialettiche dei poteri;
- al Consiglio di amministrazione, la supervisione strategica;
- ai Consiglieri Delegati la gestione nelle specifiche aree (e con i poteri) di competenza;
- al Collegio Sindacale il controllo sulla gestione, con attribuzioni disciplinate dalla normativa, anche regolamentare e statutaria;
- ai Revisori i compiti di controllo contabile e di audit.

3.4 L'ASSETTO DI CORPORATE GOVERNANCE

Lo statuto sociale individua le seguenti funzioni di *governance*:

- l'Assemblea dei soci (anche se la società ha un socio unico);
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i Consiglieri Delegati;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di revisione;

3.5 ORGANI E FUNZIONI DI SOCIETÀ

L'organizzazione interna della società si articola in organi sociali, ognuno investito di proprie competenze così come individuate nello Statuto.

Informata a una chiara distinzione delle funzioni e ad un appropriato bilanciamento dei poteri, la *corporate governance* della Società, conformemente allo Statuto, è strutturata come di seguito sinteticamente riepilogato.

Pistavecchia - 90010 Campofelice di Roccella (PA), MClub del Golfo Sardinia Discesa a Mare - 07037 Marina di Sorso (SS) e Mangia's Favignana Resort Sicily Località Punta Fanfalo - 91023 Favignana (TP).

¹⁹ La società ha sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

²⁰ Hotel Investment Partners S.A. è una società spagnola attiva nel campo della gestione di patrimoni alberghieri, iscritta al Registro Mercantile di Barcellona, nel Volume 45034, Folio 195, Foglio 474953, Sezione 8 e con sede legale presso l'Edificio Planeta. Avda. Diagonal 662-664, Planta 2. 08034 Barcellona.

Assemblea dei soci

Delibera in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e secondo le modalità previste dagli articoli dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

È investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le materie indicate dallo Statuto.

Il Consiglio è composto da un numero di amministratori che conta 5 membri.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori.

Garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori delegati, e si pone come interlocutore del Collegio sindacale. Il Presidente provvede affinché a tutti gli amministratori siano assicurate le prerogative dell'"agire in modo informato". Egli convoca con ordine del giorno il Consiglio di amministrazione e ne coordina i lavori.

Il Presidente è legale rappresentante della Società ed esercita la firma sociale libera.

Amministratori delegati

Gli Amministratore delegati sono investiti dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite e per gli specifici ambiti di competenza in essi indicati, ad eccezione di quelli che spettano al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori delegati hanno la legale rappresentanza della Società nei limiti e per gli effetti previsti nelle deleghe e/o procure agli stessi conferite.

Collegio sindacale

I componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci con mandato triennale rinnovabile.²¹

Il Collegio sindacale è attualmente costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, anche regolamentare e statutaria, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

²¹ Da ultimo, il Collegio Sindacale è stato rinnovato sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023, con delibera del CdA datata 9 agosto 2021.

Società di revisione

Alla società di revisione è attribuito il compito di controllo contabile della Società e di audit.²²

3.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio (sia in sede giurisdizionale che amministrativa) nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce, nonché agli Amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli Amministratori e Procuratori. La Società ha inoltre definito un sistema autorizzativo improntato sul principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della stessa, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza espressamente e preventivamente formalizzati.²³

3.7 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle politiche e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza nei processi aziendali, a salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa applicabile nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne adottate dalla Società;
- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali.

3.8 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI AEROVIAGGI S.P.A.

L'organizzazione della società è strutturata in dipartimenti, secondo un organigramma (v. Allegato 3 del Modello 231) specifico e dettagliato che riporta sintetica ma esaustiva descrizione delle mansioni affidate al personale impiegato in ciascun dipartimento. La Società si impegna a mantenere aggiornato tale documento, trasmettendolo all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta intervenga una modifica. La Società, inoltre, provvede alla diffusione capillare dell'organigramma, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web www.mangias.com curando altresì la trasmissione del medesimo a liste di destinatari interessati.

²² Attualmente il soggetto designato dalla società per tale compito è la società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), con sede legale in Milano.

²³ La rappresentanza esterna della Società e delegata attraverso l'attribuzione di poteri di rappresentanza relativi a singoli affari e/o poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi (quest'ultimi attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nella organizzazione aziendale). In relazione alla dimensione prettamente gestionale ed operativa delle HotelCo, sono state formalizzate procure rilasciate con atto pubblico a favore della Società ai sensi dell'art 1395 c.c.

Con specifico riferimento alle HotelCo e a Pollina, la Società, attraverso la propria struttura, presta le attività previste secondo gli accordi di gestione alberghiera in vigore tra le parti, a tal fine coordinandosi e cooperando con le competenti strutture di ManCo e HIP dove richiesto e/o comunque sia previsto o si renda necessario.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 NOMINA E ASSETTO STRUTTURALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli articoli 6 e 7 del Decreto 231 il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità e efficacia del Modello, sulla sua osservanza, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società – l'Organismo di Vigilanza – dotato, perciò, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui attribuzione si basa sul riscontro dei requisiti di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La Società ha affidato l'incarico di controllare la corretta applicazione del Modello 231 ad un OdV in forma collegiale, al quale sono stati affidati compiti di vigilanza, inclusa la rilevazione della necessità di aggiornamento del Modello 231 in ragione di mutamenti normativi e/o organizzativi idonei compromettere la sua idoneità a perseguire gli obiettivi per cui è adottato.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri. La rinuncia dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in ogni momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto con le motivazioni che l'hanno determinata.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dalla Società nella misura di tre anni ed è rinnovabile.

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati, da ultimo, nel Regolamento interno dell'OdV (v. Allegato 4 del Modello 231), che ne disciplina in concreto anche gli aspetti relativi al proprio funzionamento.

4.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter svolgere i compiti normativamente previsti, l'Organismo di Vigilanza opera con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'autonomia dell'organismo nel suo complesso si afferma attraverso la sua professionalità, in relazione alle mansioni affidategli e alla concreta autonomia ed effettività dei poteri attribuiti.

L'ODV deve essere svincolato da riporti funzionali od autorizzativi ed estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici apicali.

L'indipendenza, benché non indicata espressamente dal Decreto, si ricava, in via ermeneutica dal principio di effettività del controllo, giacché tale requisito sembra assurgere a condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale.

L'assenza di condizioni di "soggezione" nei confronti dei vertici operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, sono elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del modello.

I compiti dell'OdV – che opera sempre su un piano di imparzialità – sono dunque esclusivamente di vigilanza e controllo e la deliberazione del CdA che lo nomina gli attribuisce i relativi poteri proprio affinché esso li possa esercitare con indipendenza nei confronti di tutte

le funzioni della società.

Autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento indipendente all'interno della struttura organizzativa aziendale;
- dal possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'OdV;
- dalla insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento attraverso un Regolamento;
- dal budget idoneo per l'assunzione di decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni e utilizzabile in autonomia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
- dai liberi e continui poteri di iniziativa, che è in ogni caso autodeterminata dall'Organismo medesimo per l'espletamento dei compiti di vigilanza assegnati dalla legge, e che rimane sottratta ad ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque esponente del soggetto vigilato ed in particolare del Consiglio di Amministrazione.

Il requisito di professionalità va considerato intimamente connesso con l'autonomia, nel senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente l'autonomia di giudizio. La professionalità, intesa come un insieme di specifiche competenze tecnico-professionali (di indagine, di ispezione, giuridiche, di analisi e di valutazione dei rischi) adeguate alle funzioni che l'organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, è assicurata dalle specifiche competenze, come sopra specificate, dei membri che ne fanno parte.

4.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile²⁴;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 o della Legge 31.5.1965, n. 575 (oggi, D.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione;
- avere riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ex Legge Fallimentare), oggi Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (i.e. D.lgs. 12

²⁴ Articolo 2382 Codice Civile: «Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

gennaio 2019, n. 14);²⁵

- b) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - c) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - d) per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - e) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- avere riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231;
 - essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per i reati/illeciti previsti dal Decreto 231;
 - avere svolto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

4.4 VICENDE MODIFICATIVE DEL RAPPORTO

Revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato, con apposita deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, sentito il Collegio sindacale. Per giusta causa di revoca deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- omessa o insufficiente vigilanza, in analogia con la fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto 231, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società, ai sensi del Decreto 231, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") ai sensi degli artt. 444 e ss. del Codice di Procedura Penale;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'OdV. In ogni caso, i provvedimenti/disposizioni di carattere

²⁵ Così come successivamente modificato e integrato dai seguenti provvedimenti legislativi: l D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14; D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

organizzativo che riguardino l'OdV (e.g. cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari) sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne verifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di rituale convocazione.

Sospensione dell'Organismo di Vigilanza

Costituisce causa di sospensione dalla funzione di OdV l'accertamento, successivo alla nomina, di aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ex art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231, per illeciti commessi durante la carica.

L'OdV deve comunicare al CdA, sotto piena responsabilità, il sopravvenire della causa di sospensione di cui sopra. Il CdA, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi della suddetta causa, provvede a dichiarare la sospensione dell'OdV.

La decisione sulla eventuale revoca deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci (ove previsto). L'OdV non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, all'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, l'OdV stesso è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e – qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi – la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal convocare sedute dell'organismo, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protraggano per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'OdV.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini l'impossibilità di convocare una riunione, il CdA potrà provvedere alla nomina di uno o più membri nel corso della prima seduta utile, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Resta salva la facoltà del CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, di addivenire alla revoca dell'OdV.

Recesso dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte del CdA, della relativa comunicazione scritta.

Entro il termine di tre mesi, il CdA si impegna a nominare un nuovo OdV in sostituzione dell'Organismo che ha esercitato il diritto di recesso. Fino alla nomina del nuovo OdV, l'OdV che ha esercitato il diritto di recesso deve continuare ad operare nel rispetto delle disposizioni del Modello 231 e del proprio regolamento interno.

4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha come principali referenti il CDA ed il suo Presidente. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà comunque essere coadiuvato dalle figure direttive presenti all'interno della Società.

All'OdV della Società sono affidate le mansioni di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte di amministratori, rappresentanti e dipendenti e verificarne l'adeguatezza ai fini della prevenzione dei Reati 231.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati.

È compito dell'OdV, anche avvalendosi del personale della Società ove necessario:

- verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello 231;
- garantire nel tempo l'efficacia del Modello 231 segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;
- garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri strumenti di comunicazione;
- Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati;
- Ricevere, in conformità alle disposizioni di cui *infra* (v. paragrafo 4.6) le segnalazioni relative a violazioni (o potenziali violazioni) del Modello 231 e/o delle procedure, e proporre l'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari per gli eventuali responsabili;
- Relazionare semestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, sugli esiti degli audit effettuati e sui programmi che intende adottare nel futuro;
- emanare pareri quando previsto dalle procedure;
- ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure.

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza:

- Il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili;
- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale che sia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli Amministratore Delegati hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha facoltà di richiedere, direttamente ovvero con le diverse modalità previste d'intesa con la Società, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti nei medesimi.

L'OdV (come da lettera di nomina che qui s'intende richiamata integralmente) assolve agli obblighi di *reporting* nei confronti del CdA. Inoltre, ogni anno, l'OdV presenta al CdA una relazione in merito allo stato di applicazione e aggiornamento del Modello 231.

4.6 SEGNALAZIONI ALL'ODV AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve poter essere informato in merito a fatti, pericoli e/o eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231. Inoltre, la Società ha ritenuto di investire l'OdV anche del compito di ricevere e gestire le segnalazioni c.d. "whistleblowing" ai sensi del D.lgs. 24/2023.²⁶

Tutti indistintamente i soggetti cui il presente Modello 231 si rivolge sono, pertanto, tenuti a comunicare all'OdV informazioni riguardanti (i) violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, nonché (ii) violazioni integranti (o potenzialmente integranti) illeciti penali, civili, amministrativi, oppure costituenti (iii) violazioni di normativa europea (o dei relativi provvedimenti nazionali di recepimento), delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa e/o comunque in ragione del rapporto di lavoro.

Quanto sopra deve avvenire attraverso gli appositi canali che la Società ha implementato ai sensi del d.lgs. 24/2023 (*i.e.*, piattaforma informatica; incontro di persona)²⁷ attenendosi rigorosamente alle indicazioni contenute nella Procedura whistleblowing (v. Allegato 5 al Modello 231) adottata dalla Società per disciplinare il processo. In particolare, l'OdV:

- verifica periodicamente l'adeguatezza dei canali di segnalazione a consentire la corretta ed efficace segnalazione di reati e irregolarità e ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e la confidenzialità delle informazioni acquisite nel processo;
- gestisce il processo di segnalazione nel rispetto della Procedura whistleblowing adottata, vigilando altresì sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti;
- vigila sul rispetto del divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività (*e.g.* audizioni; acquisizioni documentali, ecc..) da porre in essere (anche tramite consulenti/professionisti esterni,

²⁶ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

²⁷ Segnalazioni in forma orale o scritta possono essere trasmesse attraverso la piattaforma <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Aeroviaggi>. È prevista anche la possibilità di segnalare mediante incontro di persona con l'OdV (o personale a tal fine appositamente delegato) da richiedersi tramite la piattaforma citata o mediante richiesta mail (senza anticipare il contenuto della segnalazione) al seguente indirizzo: odv@mangias.com.

ove necessario) a sua ragionevole discrezione e responsabilità, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Sempre nel rispetto delle disposizioni di legge (ivi incluse quelle del d.lgs. 24/2023) l'OdV può sentire anche l'autore della segnalazione (e lo deve sentire, se questi ne fa richiesta). Se ritiene fondata la violazione segnalata e/o emergono violazioni dall'attività istruttoria svolta, l'OdV conclude l'indagine interna trasmettendo motivata proposta di sanzioni disciplinari e/o altre misure ritenute opportune al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni (e la documentazione ad esse connessa) devono essere conservate in un archivio cui accede solo l'OdV, fermi gli obblighi di *reporting* disciplinati dalla Procedura whistleblowing.

Per tutte le informazioni e regole specifiche relative alle segnalazioni, ai canali predisposti dalla Società e alle tutele per i segnalanti e i segnalati, si rimanda alla Procedura whistleblowing. La violazione della Procedura e dei principi ivi contenuti può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, come dettagliate nella Procedura stessa e nel sistema disciplinare.

4.7 OBBLIGHI E FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI DELL'ODV

Oltre alle segnalazioni sopra indicate (che hanno natura eventuale), sussistono gli obblighi di informativa, da e verso l'Organismo di Vigilanza, che sono qui di seguito elencati in forma basilare (e che sono invece dettagliatamente individuati nell'Allegato 6 del Modello 231).²⁸

Ulteriori flussi informativi potranno essere richiesti *ad hoc* mediante comunicazioni e/o disposizioni interne, anche ai fini del coordinamento dei flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi della Società nell'ambito del sistema dei controlli interni, nonché con riferimento ad ogni evento rilevante per le attività di *hotel management* rese in favore di terzi.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha diritto di libero accesso presso tutte le strutture e funzioni aziendali, senza necessità di consenso preventivo o preavviso, onde poter ottenere ogni informazione o dato necessario per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del Decreto 231.

Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve ottenere tempestivamente dalle competenti strutture aziendali e societarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le criticità, anomalie riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto 231 commessi nell'ambito dell'attività della Società;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto 231 (ad es., provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

²⁸ L'interscambio di flussi standard non fa cessare l'obbligo, in capo a tutti indistintamente i soggetti cui è rivolto il Modello 231, di segnalare sempre e comunque all'Organismo di Vigilanza le sue violazioni, anche presunte, nonché quelle del Codice Etico.

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati di cui al Decreto 231;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo o di eventuali operazioni straordinarie (ad es. scissioni, trasformazioni, fusioni, ecc.);
- gli aggiornamenti del sistema organizzativo e del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluse quelle inerenti al sistema di poteri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale);²⁹
- le comunicazioni della società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- circa gli incidenti occorsi sul luogo di lavoro, insieme alla relativa documentazione;

Obblighi di informativa dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- i verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie);
- la relazione annuale;
- l'informativa annuale sulla gestione del processo whistleblowing;
- la richiesta motivata di provvedimenti in relazione a specifiche segnalazioni;
- proposta di verifiche in ambiti operativi/materie di rilevanza 231;
- richieste di aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Collegio sindacale della Società la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- i verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie);
- la relazione annuale;
- i documenti e gli atti a richiesta del Collegio o su iniziativa, ove opportuno.

Procedura di gestione dei flussi informativi

Ulteriori flussi informativi rispetto a quelli basilari, indicati sopra, sono stabiliti dall'OdV a sua (ragionevole) discrezione e formalizzati schematicamente nell'Allegato 6 del Modello 231.

I flussi periodici verso l'OdV servono affinché questi sia sempre in condizione di monitorare con efficacia il controllo esercitato dal *management* operativo nei processi in cui esistono rischi di reato. In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello". Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere di

²⁹ Ivi compresa altresì ogni modifica e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (DVR, piano di intervento e di evacuazione in emergenza, procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro).

propria iniziativa informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di “primo livello”) sull’osservanza del Modello 231, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

L’inottemperanza a ciascuno degli obblighi di informativa costituisce violazione del Modello 231 e comporta pertanto l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o altre azioni opportune.

4.8 GESTIONE DEGLI AUDIT DELL’ODV

In conformità con i requisiti del Modello 231, l’OdV effettua audit periodici, oltre che in caso di eventi o fatti specifici che ne rendano opportuno lo svolgimento anticipato o non pianificato.

L’audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal Decreto 231 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati. Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello 231 siano conosciute e rispettate nell’ambito dell’organizzazione.

Al termine dell’attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello 231.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

Il Decreto 231 prevede che sia predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure previste dal Modello 231 è, infatti, indispensabile per garantirne l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello 231 sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità giudiziaria o amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Comportamenti che integrano violazioni del Modello 231

Costituiscono violazioni del Modello 231 i comportamenti:

- che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231;
- che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- non conformi alle Procedure richiamate nel Modello 231 e al Codice Etico;
- non conformi alle disposizioni previste nel Modello 231 o richiamate dallo stesso e, in particolare, non conformi ai presidi di controllo nella Parte Speciale e alle Procedure richiamate dal Modello 231 stesso;
- non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- che costituiscono violazione delle misure di tutela del soggetto segnalante all'OdV una violazione o una condotta che possa integrare un reato;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'OdV, di una violazione o di una

condotta che possa integrare un reato, che si rivelano infondate.

Criteria di valutazione delle violazioni del Modello 231

La gravità delle violazioni del Modello 231 sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

5.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI PREVISTE

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello 231 e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto 231. In particolare si evidenzia che, in ordine alle sanzioni applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio trova la sua fonte primaria di regolamentazione nel CCNL.

Sanzioni previste nei confronti di Amministratori e Sindaci

La Società valuta con rigore le infrazioni del presente Modello 231 consumate dai vertici aziendali che sono tenuti a rappresentare all'interno e all'esterno l'immagine della Società medesima verso i dipendenti, gli azionisti e gli *stakeholders*.

La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori di correttezza e trasparenza presuppone che tali valori siano innanzitutto rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo tale da costituire esempio e stimolo per coloro che operano a qualsiasi livello nell'interesse della Società.

Il presente sistema sanzionatorio, in ogni caso, non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli amministratori e sindaci nello svolgimento delle loro funzioni dalla normativa vigente nel Codice Civile, da leggi speciali e, eventualmente, dallo statuto societario. Altresì, è previsto che anche gli amministratori e i sindaci, all'atto della nomina e/o al ricevimento di una copia del Modello 231, debbano sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del suo contenuto, anche in ordine alle previsioni disciplinari ivi dettagliate.

In caso di violazione dei principi di comportamento e delle regole previste dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza, in ragione e in forza del proprio ruolo istituzionale, dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ciascun sindaco o consigliere singolarmente, ovvero ciascun organo nel suo complesso potrà

provvedere ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

Per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'assemblea dei soci, avente come ordine del giorno (c.d. "O.d.G.") la proposta di revoca dell'incarico e/o la proposta d'esperimento di un'azione di responsabilità.

In ogni caso, resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dall'amministratore o sindaco, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva ai sensi del Decreto n. 231.

Sanzioni nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere

L'inosservanza e la violazione dei principi e delle procedure indicate nel Modello da parte dei soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società, può determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole all'interno del rapporto contrattuale sotteso, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie pecuniarie e/o interdittive previste dal Decreto 231.

La Società, quindi, inserisce nei nuovi rapporti contrattuali, una dichiarazione del contraente, resa anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscenza del contenuto del Modello 231, anche in riferimento alle misure disciplinari ivi previste, con esplicita assunzione dell'obbligo al rispetto delle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Società in ragione del comportamento illecito anche derivante dall'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

Per i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente Modello 231 è prevista, per ciascun contratto in essere, la sottoscrizione di un'apposita clausola integrativa contemplante il contenuto e l'impegno innanzi descritto.

6. IL CODICE ETICO

6.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento costituisce uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, la Società si è dotata di un proprio Codice Etico (o "**Codice**") che individua i valori e i principi di fondo cui deve essere ispirata l'attività svolta per conto della Società e che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello 231.

Il Codice Etico predisposto e approvato dalla Società riveste portata generale, prevedendo una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e di cui intende promuovere l'osservanza non solo da parte di tutti i dipendenti, ma – e più in generale – anche da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome della Società (i "**Destinatari**").

La Società cura particolarmente la diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico e, a tal fine, si preoccupa di consegnarne una copia – o un suo estratto – a ciascun membro del personale. Si ricorda che l'inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Nel Codice Etico di cui la Società è dotata, è previsto che la stessa operi nell'esclusivo interesse dei propri *shareholders*, impegnandosi a svolgere la propria attività sulla base di principi di onestà, trasparenza e correttezza, indipendenza, obiettività, legalità, professionalità e riservatezza. La Società si impegna, dunque, a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da comportamenti contrari o non conformi alla Legge o che, in ogni modo, possano ledere o porre il pericolo l'immagine della società.

Per quel che specificamente attiene a trasparenza ed integrità nello svolgimento delle proprie attività e nel raggiungimento degli obiettivi, ciascun destinatario dovrà impegnarsi a tenere una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza negli affari, salvaguardia dell'ambiente e buona fede. I Destinatari si impegnano a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o dell'incarico assegnatogli dalla Società, gli obiettivi e gli interessi generali della Società nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e integrità. I rapporti con gli organismi di controllo (Organismo di Vigilanza; Collegio Sindacale; Società di Revisione) e con qualsiasi autorità sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità, lealtà e correttezza delle informazioni che, in nessun caso, in base alla normativa vigente, potranno essere taciute o distorte.

6.2 PRINCIPI GENERALI (RINVIO)

Non discriminazione

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne alla Società. Ciascun destinatario nello svolgimento delle proprie attività si impegna a rispettare le differenze di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità; non

sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Informazioni confidenziali

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Le informazioni o conoscenze relative a qualsiasi aspetto dell'attività della Società costituiscono una risorsa aziendale e forniscono alla stessa l'opportunità di servire al meglio i clienti e competere con successo nel mercato. Tutte queste informazioni o conoscenze, indipendentemente dalla loro specifica natura, mezzo e forma, che la Società considera "riservate", ovvero "private e non pubbliche", non possono assolutamente essere di dominio pubblico al di fuori della Società e devono essere sempre trattate come "informazioni confidenziali" per la Società stessa. È fatto pertanto specifico divieto ai Destinatari di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale e, quindi, per il loro personale interesse, vantaggio o guadagno. Conseguentemente i Destinatari che hanno accesso alle "informazioni confidenziali" devono proteggere tali informazioni e sono tenuti ad assicurare e garantire la loro sicurezza e salvaguardia. La Società si impegna, altresì, a non divulgare a terzi alcuna informazione privilegiata, salvi i casi in cui tale attività sia normativamente prevista e concessa, a gestire lealmente le risorse finanziarie che le vengono affidate, con l'unico fine di massimizzare il ritorno economico dei singoli investitori, a fornire informazioni chiare, dettagliate ed aggiornate, e, infine e in via generale, a rispettare il Codice Etico e a farlo rispettare a chiunque operi nella o con la stessa.

Riservatezza e privacy

La Società, nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati, riserva ai dati personali dei quali venga a conoscenza il trattamento più adeguato volto a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine. Le informazioni in possesso della Società sono trattate dalla stessa nel pieno rispetto della privacy degli interessati. Lo svolgimento delle attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno della Società di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il *know-how* e le attività della Società. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle propri compiti, appartengono alla Società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro. La divulgazione di informazioni riservate all'esterno della Società, specialmente ai concorrenti, danneggia la posizione competitiva della Società e dei suoi azionisti ed è contraria ai principi sanciti dal Codice Etico.

Rispetto della normativa per la prevenzione del riciclaggio

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti. La Società persegue la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. I Destinatari devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori,

al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi qualunque rapporto d'affari. I Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le *policies* e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

Regalie a clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti di affari con i clienti, fornitori e consulenti sono vietate donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, tali da compromettere l'immagine della Società e da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

Tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro

La Società considera il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come valore strategico aziendale. A tal fine la Società si impegna a: diffondere e consolidare una cultura della tutela dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari; svolgere una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente; promuovere e attuare ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio l'ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi della sicurezza delle risorse da proteggere.

Trasparenza della contabilità

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza dei dati registrati. Nei loro comportamenti i dipendenti e i collaboratori sono obbligati ad astenersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi citati oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno. La Società si impegna a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni delle Autorità. I bilanci della Società rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa. I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione in materia.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza e con la Pubblica Amministrazione

I Destinatari che operano direttamente o indirettamente nell'interesse della Società devono tenere una condotta conforme alla legge e all'etica e si impegnano nella collaborazione, al rigoroso rispetto e scrupolosa osservanza delle prescrizioni e delle regole fissate dalle Istituzioni siano esse di natura pubblicistica o privatistica, dalle Autorità garanti, dagli Organi di Vigilanza preposti al settore di attività dell'Impresa nonché dagli organi della Pubblica Amministrazione. In particolare, per garantire la massima trasparenza dell'operato della Società, tutti coloro che

operano direttamente o indirettamente nel suo interesse si impegnano a non ritardare, omettere od alterare qualsiasi legittima comunicazione richiesta dai soggetti sopra indicati.

Rapporti con i partiti politici

La Società, e per essa coloro che operano in via diretta o indiretta nel suo interesse, non finanzia partiti politici o loro rappresentanti o candidati, né in territorio italiano né estero e si astiene altresì da qualsiasi condotta volta in modo diretto od indiretto ad influenzare o esercitare pressioni nei confronti di tali soggetti. La Società evita altresì di trovarsi in condizione di ricevere direttamente od indirettamente influenza o pressione da tali soggetti.

Rapporti con fornitori e collaboratori

La Società si pone l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo, coniugando tuttavia tale obiettivo con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori, nonché nel rispetto dell'ambiente. In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona, la Società è legittimata a prendere provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto.

Rapporti con la clientela

Nei rapporti con la clientela, e in genere nelle relazioni esterne, i Destinatari, ove direttamente o indirettamente coinvolti in tali rapporti, sono tenuti ad uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione, correttezza e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete e adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

Conferimento di incarichi professionali

La Società adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

6.3 DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

La Società si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del Codice, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di informazione e comunicazione. A tal fine, la Società pubblica il Codice sulla rete intranet aziendale e sul sito internet della Società. La Società si impegna inoltre all'aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

6.4 OSSERVANZA DEL CODICE

L'osservanza del presente Codice da parte dei Destinatari ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice porta alle sanzioni disciplinari

previste nella normativa di settore e dal Modello 231, a seconda della gravità ed eventuali azioni penali e civili. L'osservanza del Codice da parte dei soggetti terzi (ad es. fornitori, consulenti, etc.) integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società. Compete all'Organo di Vigilanza monitorare affinché lo stesso Codice sia di volta in volta adeguato alla normativa vigente.

7. ALLEGATI AL MODELLO 231

ALLEGATO 1	Lista dei reati di cui al Decreto 231
ALLEGATO 2	Documento di <i>risk assessment</i>
ALLEGATO 3	Organigramma di Aeroviaggi S.p.A.
ALLEGATO 4	Regolamento Organismo di Vigilanza
ALLEGATO 5	Procedura whistleblowing
ALLEGATO 6	Tabella Flussi Informativi verso l'OdV
ALLEGATO 7	Codice Etico di Aeroviaggi S.p.A.



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

PARTE SPECIALE

INDICE

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231.....	4
1.1 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	4
1.2 METODOLOGIA DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT	4
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	7
3. PRESIDI PREVISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CATEGORIE DI ILLECITI	8
3.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO 231).....	8
3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DECRETO 231)	12
3.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO 231).....	14
3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DECRETO 231)	17
3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DECRETO 231).....	19
3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO 231).....	21
3.7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, DECRETO 231)	25
3.8 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES, DECRETO 231)	27
3.9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO 231)	31
3.10 DELITTI RELATIVI A STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- OCTIES.1 DECRETO 231)	34
3.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO 231).....	36
3.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, DECRETO 231)	38
3.13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO 231)	41
3.14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES, DECRETO 231).....	43
3.15 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DECRETO 231)	45
3.16 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DECRETO 231)	47
3.17 REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO 231).....	50
3.18 REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. N. 146/2006).....	52

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231

1.1 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello 231, oltre a rappresentare i principi generali di comportamento ai quali si ispira l'attività della Società, identifica, per ogni processo, le aree a rischio reato e, per ogni area a rischio, quanto segue:

- le categorie (o “famiglie”) di reato applicabili, i relativi Reati 231 astrattamente realizzabili e le relative potenziali modalità di commissione, indicate a titolo esemplificativo (per l'elenco dei Reati 231 si rinvia all'apposito **Allegato 1** del Modello 231);
- le relative attività sensibili, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (come ricavato per ciascuna fattispecie dalle attività di *risk assessment* riassunte nel relativo documento – v. **Allegato 2** del Modello 231);
- le figure e i dipartimenti della Società coinvolti nelle attività sensibili e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto 231 nell'interesse o a vantaggio della Società, sebbene tale individuazione non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa (dato che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso o qualora intervenga, anche incidentalmente, nelle attività sensibili).
- la sintesi dei principi di controllo e comportamento prescritti per prevenire la commissione dei Reati 231 in relazione a ogni processo o attività sensibile (i “**Protocolli 231**”).

1.2 METODOLOGIA DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

Ai fini della redazione del presente Modello 231 è stata svolta un'approfondita attività di studio della Società, della sua organizzazione e della sua operatività, sia nei rapporti interni sia nelle relazioni e rapporti esterni.

Più in particolare, si è proceduto alle seguenti attività:

- esame della documentazione societaria e contrattuale rilevante (“check-up aziendale”);
- mappatura dei processi sensibili, in relazione ai quali sono state identificate le aree di rischio per la commissione dei Reati 231 e le relative attività sensibili;
- individuazione delle famiglie di reato (e delle singole fattispecie di reato) rilevanti per la Società, tenuto conto della sua struttura societaria, organizzazione interna e tipologie di attività svolte nel settore di riferimento;
- valutazione del rischio per ciascuna famiglia di reati (e per le singole fattispecie) ritenute rilevanti per la Società, svolta attraverso un *assessment* così strutturato:
 1. valutazione dell'impatto che la commissione di un Reato 231 è in grado di comportare per la Società, determinato (con assegnazione di un valore da 1 a 5) tenendo conto **(i)** dell'impatto economico delle sanzioni pecuniarie applicabili, **(ii)** dell'impatto operativo derivante dall'applicazione di sanzioni interdittive (e/o dalla rilevanza del Reato 231 commesso ai fini dell'esclusione da appalti pubblici, o alla revoca di concessioni e licenze funzionali all'attività della società) nonché **(iii)** dei riflessi reputazionali associabili alla commissione di taluno dei Reati 231;

2. valutazione della probabilità di commissione di Reati 231 nell’ambito dell’attività e organizzazione della Società determinata (con assegnazione di un valore da 1 a 5) tenuto conto **(i)** della trasversalità dei processi e attività sensibili nei quali possono essere commessi, **(ii)** del numero e tipologia di funzioni coinvolte nella gestione del rischio nonché **(iii)** dell’evidenza di criticità o precedenti storici di *non compliance*;
3. la combinazione dei valori di impatto e probabilità determina il c.d. rischio potenziale, come da tabella sotto riportata:

		IMPATTO				
		1	2	3	4	5
PROBABILITA'	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

4. valutazione del Sistema dei Controlli Interni (“SCI”), ossia **(i)** del sistema di deleghe e procure, **(ii)** del sistema organizzativo (organigrammi, funzionigrammi), **(iii)** delle politiche e procedure formalizzate e/o altre norme interne esistenti (anche non formalizzate) a presidio dei processi e attività sensibili, **(iv)** delle attività di comunicazione e formazione, per prevenire la commissione dei Reati 231 rilevanti.
5. elaborazione, sulla scorta delle valutazioni di cui sopra, di un documento di *risk assessment* (**Allegato 2** del Modello 231) che evidenzia in ultima analisi:
 - il rischio residuo (ossia come mitigato dai presidi procedurali e di controllo in essere) per ciascuna fattispecie di reato applicabile alla Società e calcolato moltiplicando il rischio potenziale per un coefficiente di ponderazione attribuito in base alla ritenuta efficacia dei presidi procedurali e di controllo in

essere e/o implementati tramite l'adozione del Modello 231 (come da tabella che si riporta di seguito);

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PRESIDIO	
LIVELLO	DESCRIZIONE
0,1	Il presidio / l'azione costituisce efficace strumento di neutralizzazione
0,3	Il presidio / l'azione è piuttosto efficace
0,5	Presidio/azione efficace di circa il 50%
0,7	Presidio /azione efficace in minima parte
0,9	Presidio /azione inefficace: rischio quasi invariato o invariato

- gli ambiti e le azioni di miglioramento per rendere più effettivo ed efficace il controllo e la prevenzione dei rischi-reato individuati (c.d. "Gap Analysis").

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati 231 considerati rilevanti nello svolgimento delle attività sensibili sottese ai processi ed aree a rischio-reato identificati e di seguito analizzati, tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nei protocolli, nelle politiche e nelle regole procedurali esistenti e nel Codice Etico e di Comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie dei Reati 231;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, una delle fattispecie di Reato 231, possano essere potenzialmente idonee a configurarlo;
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato 231, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- astenersi dal porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli e politiche aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento.

Inoltre, trasversalmente a tutti i processi ed aree a rischio reato, sono stati considerati rilevanti anche i seguenti principi generali di controllo:

- previsione di un sistema di deleghe e procure e di un sistema organizzativo formalizzato;
- segregazione dei compiti tra chi richiede, chi autorizza e chi effettua i pagamenti, e tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità del processo.

3. PRESIDI PREVISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CATEGORIE DI ILLECITI

3.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231.

Con riferimento all'art. 24 del Decreto 231:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* Cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 Cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* Cod. pen.).

Con riferimento all'art. 25 del Decreto 231:

- Peculato (art. 314 Cod. pen.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* Cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare/promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali/organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. pen.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. pen.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* Cod. pen.).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231, si veda **Allegato 1** (Lista dei reati di cui

al Decreto 231).

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Gestione della partecipazione a gare pubbliche;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Amministrazione del personale;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico improntati a principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione degli affari legali e societari;
- PR03 – Human capital and development;
- PR06 – Information Technology;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti designati secondo il sistema organizzativo, il sistema di deleghe e procure e le regole aziendali;
- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altre utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno (operante per la Società) a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altre utilità;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (e.g. assunzione, *stage*) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi professionali somme non proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, dei protocolli aziendali, del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello 231;
- approfittare dei rapporti esistenti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di un Pubblico Servizio, per ottenere finanziamenti/fondi europei, senza diritto e in danno di altri;

- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o a Incaricati di Pubblico Servizio, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, per ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni, licenze di ogni genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività, comunque, lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio a rifiutare indebitamente un atto del suo ufficio;
- interrompere l'erogazione dei propri servizi o della propria attività in modo tale da turbare la regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- turbare la gara nei pubblici incanti o in licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, o allontanando gli offerenti;
- turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o altro documento equipollente mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- astenersi dai pubblici incanti o dalle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni in cambio della promessa o della dazione di denaro o altra utilità.

È altresì fatto obbligo di osservare i seguenti principi di comportamento:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi, oltre che rispettoso del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- adempiere puntualmente ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati informatici e in materia di trattamento illecito di dati (“**Reati Informatici**”), richiamati dall'art. 24-bis del Decreto 231:

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società;

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, anche con riferimento alla normativa vigente in ambito *Privacy*, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di cui al Protocollo PR06 – Information Technology.

In relazione ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica, o in altro modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici forniti agli utenti;
- installare software / programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (e.g., antivirus, firewall, ecc.);

I dipartimenti aziendali e, in particolare, chiunque rivesta posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- riservatezza - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo che siano accessibili esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerle;
- integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello immesso nel sistema informatico e sia stato (eventualmente) modificato legittimamente. Si deve garantire che le informazioni non possano essere manomesse/modificate da soggetti non autorizzati;
- disponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione.

Inoltre, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 della Società di:

- adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa, ispirati ai principi della diligenza e correttezza ed idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili ed agli strumenti ad essi affidati, tra cui le attrezzature informatiche ed i sistemi informativi messi a disposizione dalla Società;
- utilizzare tali risorse esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa, mentre l'utilizzo personale è tollerato solo se lecito ed occasionale;
- conservare gli strumenti elettronici in modo appropriato ed informare tempestivamente il Dipartimento IT in caso di eventuali furti o danneggiamenti o di altre circostanze che potrebbero comportare un *data breach* (violazione di banche dati contenenti dati personali) ovvero informazioni critiche per la Società.

3.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del Decreto 231:

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto di criminalità organizzata, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione della contrattualistica;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Gestione degli aspetti ambientali
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR05 – Ambiente;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli

nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis del Decreto 231.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 Cod. pen.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione della contrattualistica;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;

- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è fatto divieto di:

- introdurre nello Stato, acquistare, detenere, spendere o mettere altrimenti in circolazione denaro contante o carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- fare uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nazionali o esteri, o di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, o introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto 231:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. pen.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro l'industria e il commercio, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, per la trattazione approfondita, con riferimento a ciascuna Area di rischio, delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;

- PR06 – Information Technology;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti finalizzati alla contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti.

3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati societari, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto 231:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. civ.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di Revisione ed altri organi sociali;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione della contrattualistica;

- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio reato, con riferimento ai reati societari, individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico improntati a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, nonché alle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari del Modello 231 che svolgono la propria attività nell'ambito dei processi ed aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento di capitale;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, per i Destinatari del Modello 231:
 - è fatto divieto di tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
 - è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti per alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;

- è fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con le parti correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders della Società;
- effettuare una comunicazione tempestiva, corretta e in buona fede alle Autorità in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

3.7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto 231:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la personalità individuale, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione della partecipazione a gare pubbliche;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Amministrazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

3.8 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, DECRETO 231)

Preliminarmente, occorre osservare che il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 30 definisce il contenuto minimo essenziale che deve avere il Modello 231 con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il

rischio di commissione dei seguenti reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (“**Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**”), richiamati dall’art. 25-*septies* del Decreto 231:

- Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 Cod. pen.);

Per l’analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all’ente si rimanda all’**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell’attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Si rimanda all’**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia (*e.g.* D. Lgs. 81/2008), i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di cui al Protocollo PR04 – Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25-*septies* sopra indicate, ovvero tali da agevolare la commissione;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all’interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche “DPI”) o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver

precedentemente partecipato a corsi di formazione;

- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in argomento, i Destinatari del Modello 231 che svolgono la propria attività nell'ambito dei processi ed aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali;
- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici

competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

3.9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto 231:

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché ai Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle

funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze, operazioni commerciali e/o finanziarie) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da reato oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo e comunque nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

È, altresì, fatto obbligo di:

- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

In tutti i casi di avvio di un rapporto di lavoro/professionale/acquisizione di beni, lavori e servizi, è fatto obbligo di:

- fare riferimento a fornitori qualificati (mediante definizione di requisiti minimi);
- applicare le misure ed i controlli applicabili previsti dal D.Lgs. 231/2007 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento della criminalità organizzata;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

3.10 DELITTI RELATIVI A STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamato dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto 231:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* Cod. pen.);

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti in questione, è fatto divieto di:

- utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o a all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diversi dal contante.¹
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento o i documenti summenzionati;

¹ Nello specifico, per strumenti di pagamento devono intendersi (i) un dispositivo, (ii) un oggetto o (iii) un record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta avente corso legale che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es., home banking, criptovalute, ecc.);

- possedere, cedere o acquisire gli strumenti di pagamento o documenti summenzionati di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio con altrui danno, producendo un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- commettere qualsiasi delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

3.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto 231:

- (art. 171-bis L.633/1941);
- (art. 171-ter L.633/1941).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di violazione del diritto d'autore, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR06 – Information Technology;
- PR07 – Marketing.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive (e.g. all'interno delle strutture alberghiere);

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e/o duplicare abusivamente programmi per elaborare;
- caricare sul sito internet istituzionale opere dell'ingegno (*e.g.* materiale fotografico) di cui non si dispongano i relativi diritti.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti, specifiche dichiarazioni che attestino le seguenti principali circostanze:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione e/o di aver ottenuto dai legittimi titolari autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, che ne potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

3.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato di induzione indebita a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto 231:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione del contenzioso sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le indicazioni contenute all'interno dei seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 - Gestione affari legali e societari.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;

- interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società

adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

3.13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti Reati Ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cod. pen.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* Cod. pen.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* Cod. pen.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cod. pen.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 156/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 156/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 156/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 156/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* Cod. pen.);
- Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 156/2006);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati ambientali presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, è stata mappata la seguente Area di rischio:

- Gestione degli aspetti ambientali nelle attività aziendali.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi, in relazione all'Area di rischio mappata.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento di attività legate alla gestione ambientale, ivi incluse le attività di controllo e di monitoraggio, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di Protocollo PR05 – Ambiente.

Al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Ambientali, i Destinatari sono tenuti al rispetto:

- delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- dei protocolli e delle procedure aziendali vigenti in materia ambientale, ivi compresi quelli relativi alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del Modello – ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate – devono attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, nonché l'adempimento degli obblighi di:

- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione dell'ambiente;
- eseguire le verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni di criticità di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione in materia effettuati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano delle autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

È, altresì, fatto divieto di:

- violare le disposizioni normative vigenti relative alla tracciabilità dei rifiuti;
- falsificare documenti inerenti la tipologia di rifiuti prodotta, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- utilizzare sostanze lesive per l'ambiente fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente;
- comunque, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- omettere di comunicare alle Autorità competenti eventuali eventi, causati dalla Società, che possano causare danno all'ambiente.

3.14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 e commi 12 e 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in ambito di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR03 – Human Capital and Development;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

3.15 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato in materia di razzismo e xenofobia, richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto 231:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis Cod. pen.).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di razzismo e xenofobia, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 - Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto in generale divieto di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- commettere o istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- commettere o istigare a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi.

Più nello specifico, è altresì fatto divieto di:

- favorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- favorire la scelta di un fornitore o di un consulente per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- utilizzare contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia;
- fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso o vantaggio per la società.

3.16 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati tributari, richiamati dall'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto 231:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati tributari presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;

- Amministrazione del personale;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR06 – Information Technology;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, è fatto divieto di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
 - presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
 - prevedere, nei contratti stipulati con le terze parti, l'obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente mediante modalità tracciabili (ad esempio bonifico bancario);
 - non eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

3.17 REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-*SEXIESDECIES* DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati di contrabbando presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Gestione dei rapporti con l'autorità doganale.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui al Protocollo PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contrabbando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per i Destinatari vige l'obbligo di:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento dell'operatività aziendale alle novità normative in materia di adempimenti doganali;
- assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali;

- assicurare che l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale delle merci soggette a diritti di confine avvenga sempre mediante la loro presentazione all'ufficio doganale competente;
- assicurare che, in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, siano svincolate da tale regime nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile;
- assicurare, conseguentemente, il pagamento dei diritti di confine dovuti;
- nei casi di coinvolgimento di soggetti esterni per la gestione delle pratiche doganali, prevedere nei relativi contratti specifiche clausole che impegnino contrattualmente i terzi al rispetto della normativa doganale, oltre che alla correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte;
- nei casi di coinvolgimento di soggetti esterni per la gestione delle pratiche doganali, prevedere il monitoraggio delle attività svolte da tali soggetti, al fine di assicurare la completezza e l'accuratezza dei documenti necessari all'importazione delle merci soggette a diritti di confine, nonché il completo e corretto pagamento dei diritti di confine dovuti.

3.18 REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. N. 146/2006)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati transnazionali, richiamati dalla Legge n. 146/2006 del Decreto 231:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.);
- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati transnazionali presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Gestione degli aspetti ambientali;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR05 – Ambiente;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.



ALLEGATO 1

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

ELENCO REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. 231/2001 E
RELATIVE SANZIONI

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

INDICE

1.	ARTT. 24 E 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
2.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	15
3.	ART. 24-TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	23
4.	ART. 25-BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	28
5.	ART. 25-BIS.1 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	33
6.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI	36
7.	ART. 25-QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	43
8.	ART. 25-QUATER.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ..	55
9.	ART. 25-QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	56
10.	ART. 25-SEXIES – ABUSI DI MERCATO.....	62
11.	ART. 25-SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ...	64
12.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	66
13.	ART. 25-OCTIES.1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	70
14.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	74
15.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	79
16.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI	80
17.	ART. 25-DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	95
18.	ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA.....	97
19.	ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	98
20.	ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI.....	101
21.	ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO.....	106
22.	ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	115
23.	ART. 25-DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	120

1. ARTT. 24 E 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PECULATO (ART. 314, COMMA 1 C.P.)¹

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva: no

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)²

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva: no

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

¹ Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

² Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva: no

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 600 quote;
 - da 300 a 800 quote nei casi di cui al secondo comma
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sono applicate le medesime sanzioni previste per le fattispecie di reato richiamate dagli articoli citati.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-*bis*, nell' art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Sono applicate le medesime sanzioni previste per le fattispecie di reato richiamate dagli articoli citati.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote per le fattispecie di cui al primo e terzo comma;
 - da 200 a 600 quote per le fattispecie di cui al secondo e quarto comma
- Sanzione interdittiva:
 - per le fattispecie di cui al primo e terzo comma: no
 - per le fattispecie di cui al secondo e quarto comma:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sono applicate le medesime sanzioni previste per le fattispecie di reato richiamate dagli articoli citati.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva: no

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TRUFFA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis). se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)³

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

³ Se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità)
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FRODE IN AGRICOLTURA (ART. 2 LEGGE 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale in quanto compatibili.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote;
 - da 200 a 600 quote qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità o derivi un danno di particolare gravità.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-TER C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con l'esclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 300 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617- QUATER C.P.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1. in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615-ter, terzo comma;
2. in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri

inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ESTORSIONE (ART. 629, COMMA 3, C.P.)

(...) 3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da Euro 6.000 a Euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità (...)

- Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI TELEMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 635-TER. C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni .

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 C.P.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura,

detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote;
- Sanzione interdittiva:
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DELITTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICA (ARTICOLO 1, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b)⁴, o al comma 6, lettera a)⁵, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal

⁴ comma 2, lettera b)

sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

⁵ comma 6, lettera a)

i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle

comma 6, lettera c)⁶, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

⁶ **comma 6, lettera c)**

la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

3. ART. 24-TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 407 C.P.P., COMMA 2, LETT. A), N. 5)

(...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (...)

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 300 a 800 quote
 - da 400 a 1.000 per i casi di cui al sesto comma
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento n. 111/2005,

ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato associativo.

4. ART. 25-BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 ad € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 ad € 516.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Sanzione pecuniaria: cfr. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 1.032.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva: no

FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Sanzione pecuniaria: cfr. art. 453, 455 e 457 c.p., ridotte di un terzo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 ad €1.032.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 ad € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote per le fattispecie di cui al secondo comma
 - da 100 a 300 quote per le fattispecie di cui al primo comma
- Sanzione interdittiva: no

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 ad € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 ad € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 ad € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5. ART. 25-BIS.1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 ad € 1.032.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad € 103.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 1.032.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

6. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C., COMMA 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 260 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C., COMMA 3)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro od altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C., COMMA 1)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C., COMMA 1 E 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote, se, in seguito alla commissione del reato in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva: no

7. ART. 25-QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI (ART. 270-BIS.1 C.P.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto

a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis*, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUATER C.P.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUATER1 C.P.)

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-*QUINQUIES* C.P.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-*SEXIES* C.P.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280-TER C.P.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-BIS C.P.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO (ART. 302 C.P.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ARTICOLO 2 - CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

NEW YORK 9 DICEMBRE 1999

Per i reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 700 quote, per le fattispecie punite con pena inferiore a 10 anni
 - da 400 a 1.000 quote per le fattispecie punite con pena non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

8. ART. 25-QUATER.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

9. ART. 25-QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÀ (ART. 600 C.P.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 ad € 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro od altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 ad € 6.000.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 300 a 800 quote per i fatti di cui al primo comma
 - da 200 a 700 quote per i fatti di cui al secondo comma
- Sanzione interdittiva:
 - No, per i fatti di cui al secondo comma;
 - Per i fatti di cui al primo comma:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P., COMMA 1, 2, 3 E 4)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 ad € 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 ad € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 ad € 5.164.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 300 a 800 quote per i fatti di cui al primo e secondo comma
 - da 200 a 700 quote per i fatti di cui al terzo e quarto comma
- Sanzione interdittiva:
 - No, per i fatti di cui al terzo e quarto comma;
 - Per i fatti di cui al primo e secondo comma:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DETTENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNORAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote
- Sanzione interdittiva: no

PORNORAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER.1 C.P.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sono applicate le medesime sanzioni previste per le fattispecie di reato richiamate dagli articoli citati.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 ad € 154.937.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500 ad € 1.000 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000 ad € 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609-UNDECIES C.P.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Sono applicate le medesime sanzioni previste per le fattispecie di reato richiamate dagli articoli citati.

10. ART. 25-*SEXIES* – ABUSI DI MERCATO

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 T.U.F.)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000 ad € 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote (sanzione aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto, se tale prodotto o profitto sono di rilevante entità)
- Sanzione interdittiva: no

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 T.U.F.)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei a anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

1-*bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote (sanzione aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto, se tale prodotto o profitto sono di rilevante entità)
- Sanzione interdittiva: no

11. ART. 25-SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

- Sanzione pecuniaria:
 - 1.000 quote per violazioni dell'art. 589 in relazione all'art. 55, comma 2 D.Lgs. 81/2008;
 - da 250 a 500 quote per violazioni dell'art. 589 commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

12. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 ad € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300 a € 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 800 quote;
 - da 400 a 1.000 quote se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 800 quote;
 - da 400 a 1.000 quote se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 800 quote;
 - da 400 a 1.000 quote se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 200 a 800 quote;
 - da 400 a 1.000 quote se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13. ART. 25-OCTIES.1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310 a € 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

DETTENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono

specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1000.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)⁷

⁷ Solo nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

All'interno dell'art. 25-*octies*.1 è inoltre ricompreso ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (vedi tabella sotto riportata), quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, per i quali sono previste le seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote, per delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni:
 - Libro Secondo, Titolo VII, Capo I (artt. 453 – 464 c.p.);
 - Libro Secondo, Titolo VII, Capo II (artt. 467 – 474 c.p.);
 - Libro Secondo, Titolo VII, Capo III (artt. 476 – 493-*quater* c.p.);
 - Libro Secondo, Titolo VII, Capo I (artt. 494 – 497-*ter* c.p.);
 - Libro Secondo, Titolo XIII, Capo I (artt. 624 – 639 c.p., **escluso l'art. 630**);
 - Libro Secondo, Titolo XIII, Capo II (artt. 640 – 648-*ter*.1 c.p.).
 - da 300 a 800 quote per delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni:
 - art. 453 c.p.;
 - art. 458 c.p.;
 - art. 497-*bis* c.p.;
 - art. 497-*ter* c.p.;
 - art. 624-*bis* c.p.;
 - art. 625 c.p.;
 - art. 628 c.p.;
 - art. 629 c.p.;
 - art. 630 c.p.;
 - art. 644 c.p.;
 - art. 648-*bis* c.p.;
 - art. 648-*ter* c.p.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

14. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 171 COMMA 1 LETTERA A-BIS E COMMA 3 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51 ad euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-*quinquies* L. 633/1941

ART. 171-BIS L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 ad € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 ad € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

ART. 171-TER L. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 ad € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 ad € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

ART. 171-SEPTIES L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

ART. 171-OCTIES L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 ad € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies L. 633/1941

15. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

16. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 ad € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.):

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote
- Sanzione interdittiva: no

TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 ad € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote
- Sanzione interdittiva: no

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva: no

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)⁸

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote
- Sanzione interdittiva: no

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)⁹

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁸ **Modifiche al codice penale (art. 1 comma 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)**

(...) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁹ **Modifiche al codice penale (art.1 comma 3 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121)**

(...) 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzione interdittiva: no

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI – SANZIONI PENALI (ART. 137 COMMA 2, 3, 5, 11, E 13 D.LGS. N. 152/2006):

(...) 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000 ad € 52.000.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(...) 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 ad € 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 ad € 120.000.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(...) 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(...) 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente(...)

- Sanzione pecuniaria:
 - da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13;
 - da 200 a 300 quote per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11
- Sanzione interdittiva:
 - No per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13;
 - Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 1 LETT. A) E B), 3, 5, 6 PRIMO PERIODO D.LGS. N. 152/2006):

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 ad € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 euro ad € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. (...).

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 ad € 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 ad € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187¹⁰, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

¹⁰ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600 ad € 26.000 (...).

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 250 quote per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6 primo periodo;
 - da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 1, lett. b), 3 primo periodo e 5;
 - da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3 secondo periodo;
 - ridotte della metà per la violazione del comma 4.
- Sanzione interdittiva:
 - No per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6 primo periodo e per la violazione dei commi 1, lett. b), 3 primo periodo e 5;
 - Per la violazione del comma 3 secondo periodo e 4:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 COMMA 1 E 2 D.LGS. N. 152/2006):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 ad € 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 ad € 26.000.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 ad € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (...).

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 250 quote, per violazioni del primo comma;
 - da 150 a 250 quote, per violazioni del secondo comma.
- Sanzione interdittiva: no

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COMMA 4 D.LGS. N. 152/2006):

(...) 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)¹ di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 ad € 9.300. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COMMA 1 D.LGS. N. 152/2006):

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (richiamo da intendersi riferito al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ai sensi dell'articolo 61 del medesimo), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550 ad € 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (..)

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.) (EX ART. 260 COMMA 1 E 2 D.LGS.152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 300 a 500 quote per la violazione del comma 1;
 - da 400 a 800 quote per la violazione del comma 2.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ARTICOLO 260-BIS D.LGS. N. 152/2006)

“(…) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui

che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 € € 1.550”.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo;
 - da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.
- Sanzione interdittiva: no

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 COMMA 5 D.LGS. N. 152/2006):

(...) 5. Nei casi previsti dal comma 2¹¹ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (...)

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

ARTICOLO 1 COMMI 1 E 2 L. N. 150/1992 (COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I, ED ALLEGATO C, PARTE 1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000 ad € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,

¹¹ **Art. 279 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006:** Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 10.000. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000 ad € 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (...)

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 250 quote per violazioni del comma 1;
 - da 150 a 200 quote per violazioni del comma 2.
- Sanzione interdittiva: no

ART. 2 COMMI 1 E 2 L.150/1992 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 ad € 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,

del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 ad € 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (...)

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

ART. 6, COMMA 4 L. N. 150/1992

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1¹² è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

¹² **Art. 6 comma 1 L. n. 150/1992:** Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

ART. 3-BIS COMMA 1 L. N. 150/1992 “DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE”

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996¹³, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (...)

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 250 quote per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - da 150 a 250 quote per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione
 - da 200 a 300 quote per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione
 - da 300 a 500 quote per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- Sanzione interdittiva: no

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 COMMA 6 L. N. 549/93 “MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE”):

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/942.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è

¹³ **Sanzioni (art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati (...)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione (...)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento(...).

consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.
- Sanzione interdittiva: no

INQUINAMENTO DOLOSO (ART. 8 COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI"):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000 (...).

- Sanzione pecuniaria:
 - da 150 a 250 quote per la violazione del comma 1;
 - da 200 a 300 quote per la violazione del comma 2.
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260.

INQUINAMENTO COLPOSO (ART. 9 COMMA 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4¹⁴, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000 (...)

¹⁴ **Divieti (art. 4 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 150 a 250 quote per la violazione del comma 1;
 - da 200 a 300 quote per la violazione del comma 2.
- Sanzione interdittiva:
 - No per la violazione del comma 1;
 - Per la violazione del comma 2:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

17. ART. 25-DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ARTICOLO 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL D.LGS. N. 286/1998 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)

(...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ARTICOLO 12, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 286/1998 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)

(...) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ARTICOLO 22, COMMA 12-BIS, DEL D.LGS. N. 286/1998 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, con il limite massimo di € 150.000.
- Sanzione interdittiva: no

18. ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (ART. 604-BIS C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

19. ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (ART. 1 DELLA LEGGE N. 401 DEL 13.12.1989)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000 a € 100.000.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote per i delitti
 - da 100 a 260 quote per le contravvenzioni
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA (ART. 4 DELLA LEGGE N. 401 DEL 13.12.1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 50.000. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e

l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500 a € 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51 (lire centomila) a € 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51 (lire centomila) a € 516 (lire un milione).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 500 quote per i delitti
 - da 100 a 260 quote per le contravvenzioni
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

20. ART. 25-QUINQUEDECIES – REATI TRIBUTARI

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 2, COMMA 1, D.LGS. N. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 2, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ARTICOLO 3, D.LGS. N. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000, ovvero

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ARTICOLO 4, D.LGS. N. 74/2000)¹⁵

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

¹⁵ Qualora il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 300 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

OMESSA DICHIARAZIONE (ARTICOLO 5, D.LGS. N. 74/2000)¹⁶

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 8, COMMA 1, D.LGS. N. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

¹⁶ Qualora il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 74/2000)

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ARTICOLO 10, D.LGS. N. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTICOLO 10-QUATER, D.LGS. N. 74/2000)¹⁷

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore € 50.000.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ARTICOLO 11, D.LGS. N. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, nel caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹⁷ Qualora il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000.

21. ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ARTICOLO 282, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE (ARTICOLO 283, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI (ARTICOLO 284, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA (ARTICOLO 285, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI (ARTICOLO 286, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ARTICOLO 287, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ARTICOLO 288 D.P.R. N. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE (ARTICOLO 289, D.P.R. N. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI (ARTICOLO 290, D.P.R. N. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ARTICOLO 291, D.P.R. N. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ARTICOLO 291-BIS, D.P.R. N. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516 (lire 1 milione).

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote, se i diritti di confine dovuti superano € 100.000.
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ARTICOLO 291-TER, D.P.R. N., 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di € 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ARTICOLO 291-QUATER, D.P.R. N. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi

previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (ARTICOLO 292, D.P.R. N. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote;
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ARTICOLO 295, D.P.R. N. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporte ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

- Sanzione pecuniaria:
 - da 100 a 200 quote
 - da 100 a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000
- Sanzione interdittiva:
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

22. ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927 a € 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927 a € 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516 a € 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel

farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032 a € 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000 a € 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258 a € 5.165.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500 a € 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000 a € 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote
- Sanzione interdittiva:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

23. ART. 25-DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.).

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000 a € 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione

inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- Sanzione pecuniaria: da 500 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

- Sanzione pecuniaria: da 500 a 1.000 quote
- Sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Art. 25	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (i.e. visite ispettive, controlli, indagini, richieste autorizzative).	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	Se i fatti indicati negli art. 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in occasione di indagini, processi e procedimenti giudiziari.	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO-BASSO
Art. 25	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quat) [art. aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo c., chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (i.e. visite ispettive, controlli, indagini, richieste autorizzative).	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, la pena non è inferiore a un terzo.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con gli incaricati di pubblico servizio.	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo c. dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (i.e. visite ispettive, controlli, indagini, richieste autorizzative).	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo c. dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo c. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo c. si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (i.e. visite ispettive, controlli, indagini, richieste autorizzative).	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [art. modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]	Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto c. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti e agli ufficiali sulla base del Trattato che istituisce le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti e agli ufficiali sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio internazionale o di organizzazioni pubbliche internazionali; 4-ter) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli art. 319-quat, secondo c., 321 e 322, primo e secondo c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo c. del presente art.; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo c. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.	Applicabile - La fattispecie, per quanto remota, può trovare astratta applicazione in relazione a condotte connive, anche solo di istigazione nei rapporti con Funzionari dell'UE o di altri Stati esteri.	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO-BASSO
Art. 25	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [art. modificato dalla L. n. 3/2019]	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'art. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o assente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerare in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. La pena sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un alto contratto od ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (i.e. visite ispettive, controlli, indagini, richieste autorizzative).	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 3. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e inasprimento del personale; 4. Amministrazione del personale; 5. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 7. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici; 8. Gestione delle partecipazioni alle gare pubbliche; 9. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 10. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 11. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 12. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 13. Gestione dei rapporti infragruppo; 14. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.	Legal Department; Sales & Trade Marketing Department; Accounting, Finance and Controlling Department; Human Capital & Development Department; Travel Department; Central Reservation Office; M&B Build IT; Asset Management Department; Eventuali consulenti esterni.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO-BASSO
Art. 25	Peculato (limitatamente al primo c.) (art. 314 c.p.) [art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (1).	Applicabile - reato applicabile laddove la società gestisca o riscuota denaro pubblico (e.g. Imposta di soggiorno).	1. Gestione degli adempimenti fiscali	Legal Department; Accounting, Finance and Controlling Department.	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
Art. 25	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (1).	Applicabile - reato applicabile laddove la società gestisca o riscuota denaro pubblico (e.g. Imposta di soggiorno).	1. Gestione degli adempimenti fiscali; 2. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici	Legal Department; Accounting, Finance and Controlling Department	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica Anticorruzione, Politica di Whistleblowing, Politica di Responsible Business Conduct, Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231	0.5	MEDIO
ART. 25-bis	FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	art. aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016						
Art. 25-bis	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Chiunque, non essendo concorrente nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.	Applicabile - laddove società utilizza valori di bollo.	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione	Accounting, Finance and Controlling Department, Legal Department	Codice Etico e di Condotta, Flussi ODV, Politica di Whistleblowing, Protocollo di comportamento Modello 231	0.5	BASSO

Art. 25-bis	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.096:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo c. hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	NO	N/A - Considerata la complessità tecnica richiesta per la contraffazione di monete, e l'assenza di macchinari, processi produttivi ed acquisiti di materie prime adatti allo scopo, la fattispecie si considera altamente remota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'art. precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto art., è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	NO	N/A - Considerata la complessità tecnica richiesta per la contraffazione di monete, e l'assenza di macchinari, processi produttivi ed acquisiti di materie prime adatti allo scopo, la fattispecie si considera altamente remota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo c. è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	SI	Applicabile - relativamente a qualunque attività di concorso, consulenza o supervisione nell'importazione di eventuali materie prime e/o prodotti funzionali all'attività aziendale ed alla loro commercializzazione	1. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 2. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 3. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 4. Gestione della contraffattistica	Travel Department; Sales & Trade Marketing Department; Legal Department; MF Build IT; Asset Management.	4	4	16						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		MEDIO-BASSO
Art. 25-bis	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dai due art. precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti art., ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).</p>	NO	N/A - La società non gestisce una cassa per importi rilevanti e non effettuerebbe pagamenti in contanti; la fattispecie si considera altamente remota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	<p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	SI	Applicabile - reato generico e in astratto configurabile in relazione alla gestione della cassa	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione	Accounting, Finance & Controlling Department	3	3	9						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing; Politica Anticorruzione	0,5		BASSO
Art. 25-bis	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	<p>Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>	NO	N/A - considerato la complessità tecnica richiesta per la contraffazione di valori di bollo, e l'assenza di macchinari, processi produttivi ed acquisiti di materie prime adatti allo scopo, la fattispecie si considera altamente remota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, disegni e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dai commi c. hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	NO	N/A - La società non opera in tale tipologia di business	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>	NO	N/A - considerata la complessità tecnica richiesta per la contraffazione di valori di bollo, e l'assenza di macchinari, processi produttivi ed acquisiti di materie prime adatti allo scopo, la fattispecie si considera altamente remota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	SI	Applicabile - relativamente al concorso relativo all'attività di controllo e supervisione nell'utilizzo dei marchi / brevetti / segni distintivi nell'ambito dell'attività commerciale.	1. Attività di marketing e promozione dei brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 2. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 3. Gestione della contraffattistica	Sales & Trade Marketing Department; Travel Department; MF Build IT; Eventuali consulenti esterni	3	4	12						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		MEDIO-BASSO
ART. 25-bis.1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	<p>art. aggiunto dalla L. n. 99/2009</p>																
Art. 25-bis.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	<p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 2. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	Sales & Trade Marketing Department; Central Reservation Office; Travel Department	3	3	9						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		BASSO
Art. 25-bis.1	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	<p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti	Sales & Trade Marketing Department; Travel Department;	3	5	15						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		MEDIO
Art. 25-bis.1	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	<p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.</p>	NO	N/A - La fattispecie è da ritenersi altamente remota alla luce dell'attività svolta dalla società e del requisito dimensionale connesso a danno all'industria nazionale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Art. 25-bis.1	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti 2. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	Sales & Trade Marketing Department; Travel Department; Central Reservation Office.	4	3	12						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		MEDIO-BASSO
Art. 25-bis.1	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti 2. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	Sales & Trade Marketing Department; Travel Department; Central Reservation Office.	4	5	20						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		MEDIO
Art. 25-bis.1	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società; 2. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	Sales & Trade Marketing Department; IT Department; Central Reservation Office.	3	3	9						Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Whistleblowing;	0,5		BASSO
Art. 25-bis.1	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	<p>Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adotta industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo c.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo c., e 517-bis, secondo c.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	SI	Applicabile - reato generico	1. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 2. Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società; 3. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi offerti dalla società; 4. Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi	Travel Department; Sales & Trade Marketing Department; IT Department; Central Reservation Office; Legal Department	3	3	9									

Art. 25-quinquies	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	<p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzi minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) receda o induca minori di anni diciotto a partecipare a spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commento del materiale pornografico o di cui al primo c.;</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo c., con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo c., ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 51.045;</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo c., è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.104.</p> <p>Nel caso previsto dal terzo e dal quarto c. la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente art. per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [art. modificato dalla Legge n. 238/2021]	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo c., chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]	<p>Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	<p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Tratta di persone (art. 601 c.p.) [art. modificato dal D.Lgs. 21/2018]	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che li trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che si di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accantonamento o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo c., realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo c. o di concorso, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza e in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo c. o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-quinquies	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente art., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata opposizione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e compiono l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori situati in situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	SI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,5	MEDIO	
Art. 25-quinquies	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 238/2021]	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-odices, adescava un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ART. 25-sexies	REATI DI ABUSO DI MERCATO	art. aggiunto dalla L. n. 62/2005										
Art. 25-sexies	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [art. modificato dal D.Lgs. 107/2018] [art. modificato dalla Legge n. 238/2021]	<p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concordamente ideati a provocare una sensibile alterazione dei prezzi di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di terzi o per finalità di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al c. 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo c. 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecento milioni, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al c. 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente art. si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-sexies	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [art. modificato dalla Legge n. 238/2021]	<p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio di incaricata, vendite o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al c. 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo c. 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecento milioni, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al c. 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente art. si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ART. 187-quinquies TUF	ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO	art. modificato dal D.Lgs. 107/2018)										
Art. 187-quinquies TUF	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	<p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</p> <p>c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 187-quinquies TUF	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	<p>Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfornistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro	art. aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato L. n. 3/2018										
Art. 25-septies	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di uno o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	SI	Applicable - Avalo riguardo al concreto contesto operativo, in relazione alle attività svolte sul luogo di lavoro.	1. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Legal Department; RSPF e medico competente; Datore di Lavoro; MBuild E; Human Capital & Development Department; Consulenti esterni.	4	5	20	0,5	MEDIO	
Art. 25-septies	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo c. sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo c. sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	SI	Applicable - Avalo riguardo al concreto contesto operativo, in relazione alle attività svolte sul luogo di lavoro.	1. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Legal Department; RSPF e medico competente; Datore di Lavoro; MBuild E; Human Capital & Development Department; Consulenti esterni.	4	5	20	0,5	MEDIO	
ART. 25-odicies	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	art. aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021										
Art. 25-odicies	Ricettazione (art. 648 c.p.) [art. modificato dal D.Lgs. 195/2021]	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultava denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si imbrocchiò nel fatto acquista, riceve od occultava: è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 3.200. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 620, terzo c., di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 620, secondo c., ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo c., n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo art. si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile e non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>	SI	Applicable - reato generico	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione degli adempimenti fiscali; 3. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie; 4. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 5. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 6. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 7. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale; 8. Gestione dei rapporti infragruppo; 9. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 10. Attività di marketing e promozione dei brand; 11. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;	Accounting; Finance & Controlling Department; Travel Department; Human Capital & Development Department; Central Reservation Office; Sales & Trade Marketing Department; Asset Management Department; Legal Department; MBuild IT; Consulenti esterni.	3	5	15	0,5	MEDIO-BASSO	
Art. 25-odicies	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [art. modificato dal D.Lgs. 195/2021]	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo c. dell'art. 648.</p>	SI	Applicable - reato generico	1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 2. Gestione degli adempimenti fiscali; 3. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie; 4. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 5. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 6. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza; 7. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale; 8. Gestione dei rapporti infragruppo; 9. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 10. Attività di marketing e promozione dei brand; 11. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;	Accounting; Finance & Controlling Department; Travel Department; Human Capital & Development Department; Central Reservation Office; Sales & Trade Marketing Department; Asset Management Department; Legal Department; MBuild IT; Consulenti esterni.	3	5	15	0,5	MEDIO-BASSO	

<p>Art. 25-decies Inudazione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (in particolare relativamente ad indagini e procedimenti penali che dovessero coinvolgere la Società e il suo personale)</p>	<p>1. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 2. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;</p>	<p>Legal Department: Human Capital & Development Department; Accounting, Finance & Development Department</p>	<p>3 3 9</p>	<p>0,7</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>
<p>ART. 25-undecies REATI AMBIENTALI</p> <p>Art. 25-undecies Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p>	<p>art. aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - reato generico</p>	<p>1. Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Legal Department: M&Build IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>4 4 16</p>	<p>0,5</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>
<p>Art. 25-undecies Disastro ambientale (art. 452-quat. c.p.)</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - reato generico</p>	<p>1. Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Legal Department: M&Build IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>3 4 12</p>	<p>0,5</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>
<p>Art. 25-undecies Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quat. è commesso per colpa, la pena prevista dal medesimo artt. 418 sono aumentate.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - reato generico</p>	<p>1. Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Legal Department: M&Build IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>4 4 16</p>	<p>0,5</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>
<p>Art. 25-undecies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si difa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo c. è aumentata se del fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>NO</p>	<p>N/A - La società non opera in tale tipologia di business.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'art. 418 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 418 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'art. 418-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 418-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>NO</p>	<p>N/A - Si considera tale fattispecie di reato come altamente remota, inoltre la società non ricarerebbe alcun vantaggio dall'esplicitamento di tale attività</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	<p>NO</p>	<p>N/A - La società non opera in tale tipologia di business.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>	<p>NO</p>	<p>N/A - La società non opera in tale tipologia di business.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 152/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o reimpedisce esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, c. 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati uniformemente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione e reimpedimento da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercializza piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Quando il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>3. L'importazione, l'esportazione o la reimpedimento di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel c. 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 338/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Art. 2</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o reimpedisce esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, c. 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati uniformemente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione e reimpedimento da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercializza piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Quando il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la reimpedimento dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel c. 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 338/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'art. 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>5. L'autorità amministrativa che ignora il rapporto previsto dall'art. 17, primo c., della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p>6. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scari di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure condoni ad effettuare o mantenere degli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>7. Quando le condotte descritte al c. 1, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>8. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, c. 1, e 108, c. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>9. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 e° punto con la pena di cui al c. 3.</p> <p>10. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3, o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure supera i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centomila euro.</p> <p>11. Le sanzioni di cui al c. 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso c.°.</p> <p>12. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, c. 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, c. 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena del divieto assoluto di sversamento al sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere nei quantitativi dei processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni e i sensi dell'art. 113, c. 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 137, c. 1.</p> <p>15. Chiunque non ottempera all'obbligo di provvedimento adottato ai sensi dell'art. 184, c. 4, ovvero dell'art. 85, c. 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>16. Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 e punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>17. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, c. 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>18. Si applica sempre la pena dell'arresto da un anno a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere nei quantitativi dei processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>19. Chiunque effettua l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frattoli oleati, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto art., è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>	<p>NO</p>	<p>N/A - La società non opera in tale tipologia di business.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e° punto: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al c. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se è proprietà dell'autore o del complice; se il reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono idotte della metà nelle ipotesi di insensatezza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al c. 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, c. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimillesettocento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 231, commi 7 e 8, 233, commi 12 e 13, e 234, c. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a millecinquecentomila euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli artt. 233, 234, 235 e 238 che non adempiono agli obblighi di partecipazione le previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, c. 2, le sanzioni di cui al presente c. non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo art. 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al c. 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli artt. 233, 234, 235 e 238.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - reato generico</p>	<p>1. Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Legal Department: M&Build IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>4 4 16</p>	<p>0,5</p>	<p>N/A</p>
<p>Art. 25-undecies Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256)</p>	<p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al comma 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al c. 1.</p>	<p>SI</p>	<p>Applicabile - reato generico</p>	<p>1. Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Legal Department: M&Build IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>4 4 16</p>	<p>0,5</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>

Art. 25-undecies	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 11 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, c. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millicinquantequanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui all'art. 259 e 258, c. 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>	Applicabile - reato generico	SI	1. Gestore degli aspetti ambientali	<p>Legal Department; MBuild IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica di Responsible Business Conduct; Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio; Politica di Whistleblowing; Certificazioni ESG</p>	4 4 16 0,5	MEDIO-BASSO	
Art. 25-undecies	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)	<p>1. I soggetti di cui all'art. 189, c. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilita ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a centesetantasei euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, c. 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantamila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al c. 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettemila euro a dodicimilacinquecento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesettecento euro a novantamila euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui al comma 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i formulari, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili emesse per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millicinquantequanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al c. 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, c. 1, o dei formulari di cui all'art. 193.</p>	Applicabile - reato generico	SI	1. Gestore degli aspetti ambientali	<p>Legal Department; MBuild IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Politica di Responsible Business Conduct; Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Certificazioni ESG</p>	3 3 9 0,5	BASSO	
Art. 25-undecies	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c-p) [art. introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'addebiamento di mezzi a attività continue organizzate, coatta, forza, trasporta, espone, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta pericolosità si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna consegue la pena accessoria di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'art. 31. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quanto esca non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	Applicabile - reato generico	SI	1. Gestore degli aspetti ambientali	<p>Legal Department; MBuild IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Politica di Responsible Business Conduct; Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Certificazioni ESG</p>	3 4 12 0,5	MEDIO-BASSO	
Art. 25-undecies	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nei SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188-bis, c. 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da novantamila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188-bis, c. 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da novantamila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente c.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al c. 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemillesettocento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento euro, il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millicinquantequanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al c. 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantamila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile o la commessa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettemila euro a dodicimilacinquecento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo del numero di dipendenti avviene nelle modalità di cui al c. 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro trentasei.</p> <p>5. Ai di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempiti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemillesettocento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantamila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.</p> <p>Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al c. 1 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millicinquantequanta.</p> <p>(9-bis) Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente art. ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggetta alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, eccettive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente art.</p> <p>(9-ter) Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente art. chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al c. 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>	Applicabile - reato generico	SI	1. Gestore degli aspetti ambientali	<p>Legal Department; MBuild IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Politica di Responsible Business Conduct; Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Certificazioni ESG</p>	3 3 9 0,5	BASSO	
Art. 25-undecies	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	<p>1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'art. 6, c. 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 29-quaterdecies). Chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, deceduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 200 euro a 1.032 euro. Chi, nello stesso stabilimento, non sottopone una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, c. 4, Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art. 269, c. 6, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II e V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 7.) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne data la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, c. 6, o ai sensi dell'art. 272, c. 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milleseicentodieci euro.</p> <p>4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, c. 8.) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, c. 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milleseicentodieci euro.</p> <p>5. Nei casi previsti dal c. 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, c. 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milleseicentodieci euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art. 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'art. 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecentoventisei euro a centocinquantaquattromilacentoventisei euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.</p>	Applicabile - reato generico	SI	1. Gestore degli aspetti ambientali	<p>Legal Department; MBuild IT; Eventuali consulenti esterni</p>	<p>Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Politica di Responsible Business Conduct; Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Certificazioni ESG</p>	3 3 9 0,5	BASSO	
Art. 25-undecies	Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	N/A - La società non opera in tale tipologia di business.	NO	N/A	N/A	N/A N/A N/A N/A N/A	N/A	N/A	
Art. 25-undecies	Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	N/A - La società non opera in tale tipologia di business.	NO	N/A	N/A	N/A N/A N/A	N/A	N/A	
Art. 25-undecies	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	<p>Art. 3</p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che producano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente c.. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatto salvo le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al c. 3, derivati dalla relazione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed i conseguenti adeguamenti ai ruoli tecnici.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'antico del tempo di dimissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente art. e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per prodotti, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	N/A - La società non produce, impiega o commercializza le sostanze in questione	NO	N/A	N/A	N/A N/A N/A	N/A	N/A	
Art. 25-duodecies	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	art. aggiunto del D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017								

L. n. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alle autorità giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	SI	Applicabile - relativamente alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali (in particolare relativamente ad indagini e procedimenti penali che dovessero coinvolgere la Società e il suo personale)	1. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni; 2. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;	Legal Department; Human Capital & Development Department; Accounting, Finance & Development Department	3	3	9	Codice Etico; Flusso ODV; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica Anticorruzione; Politica di Whistleblowing	0,7	MEDIO-BASSO
L. n. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [a pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 510. Le disposizioni di questo art. si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
L. n. 146/2006	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scoppiano in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, c. 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo c. e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo c.. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 603-bis, 603-ter, 603-quater, 603-quinquies, 603-olies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-olies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo c. e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo c..	SI	Applicabile - reato generico	1. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale; 2. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 3. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 4. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 5. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 6. Gestione degli aspetti ambientali; 7. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società; 8. Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 9. Gestione degli adempimenti fiscali; 10. Gestione dei rapporti infragruppo.	Tutte le funzioni	3	5	15	Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica Anticorruzione; Politica per l'Acquisto Responsabile; Politica di Responsible Business Conduct	0,5	MEDIO-BASSO
L. n. 146/2006	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo c. e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo c.. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	SI	Applicabile - reato generico	1. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale; 2. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.); 3. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali; 4. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione; 5. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 6. Gestione degli aspetti ambientali; 7. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società; 8. Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi; 9. Gestione degli adempimenti fiscali; 10. Gestione dei rapporti infragruppo.	Tutte le funzioni	3	5	15	Codice Etico e di Condotta; Flusso ODV; Politica di Whistleblowing; Protocollo di comportamento previsto dal Modello 231; Politica Anticorruzione; Politica per l'Acquisto Responsabile; Politica di Responsible Business Conduct	0,5	MEDIO-BASSO

PROCESSO

ACCOUNTING, FINANCE AND CONTROLLING
(AFC)

GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI
(SOC)

HUMAN CAPITAL & DEVELOPMENT

(HR)

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(SSL)

AMBIENTE

(AMB)

INFORMATION TECHNOLOGY

(IT)

MARKETING

(MKT)

APPROVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

(ACQ)

SALES

(SAL)

AREA DI RISCHIO

1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione

2. Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa

3. Gestione degli adempimenti fiscali

4. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

5. Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali

6. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

1. Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici

2. Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni

3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

4. Gestione della contrattualistica

5. Gestione dei rapporti infragruppo

6. Gestione della partecipazione a gare pubbliche

7. Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi

1. Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale

2. Amministrazione del personale

1. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

1. Gestione degli aspetti ambientali

1. Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società

1. Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi

1. Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)

2. Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali
3. Gestione dei rapporti con l'autorità doganale

1. Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società
2. Gestione dei rapporti commerciali con i clienti

ATTIVITA' SENSIBILI

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
 2. Gestione degli incassi;
 3. Gestione dei pagamenti;
 4. Gestione della piccola cassa;
 5. Gestione ed utilizzo delle carte di credito aziendali
 6. Predisposizione del budget dei costi annuale;
 7. Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
 8. Produzione della reportistica e rendicontazione;
 9. Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).
1. Gestione della contabilità generale;
 2. Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
 3. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
 4. Redazione e approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
 2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o dei modelli di versamento;
 3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.
1. Autorizzazione delle trasferte e delle note spese;
 2. Gestione degli anticipi per trasferte;
 3. Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
 4. Gestione delle spese di rappresentanza
1. Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione;
 2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e con i Soci.
1. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
 2. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni
-
1. Individuazione e richiesta dei finanziamenti / contributi pubblici;
 2. Gestione e monitoraggio dei finanziamenti / contributi pubblici;
 3. Rendicontazione dei finanziamenti / contributi pubblici.
1. Selezione dei professionisti esterni e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti / mandati;
 2. Gestione del pre-contenzioso;
 3. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
 4. Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.
1. Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alle richieste di autorizzazioni, licenze e provvedimenti per l'esercizio delle attività aziendali;
 2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, anche nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo;
 3. Gestione dei rapporti, anche istituzionali, con gli Enti Pubblici committenti in sede di presentazione di prodotti e servizi, in
1. Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;
 2. Negoziazione, definizione ed approvazione dei contratti di consulenza
1. Gestione dei flussi informativi tra le società del gruppo;
 2. Supervisione all'applicazione delle procedure/policies di gruppo;
 3. Coordinamento acquisti infragruppo
1. Predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione a gare pubbliche;
 2. Gestione e monitoraggio dei contratti pubblici;
1. Gestione dei rapporti con la SIAE;
 2. Gestione della riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.
-
1. Selezione, formulazione dell'offerta economica ed assunzione del personale;
 2. Impiego / utilizzo del personale;
 3. Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali e relativo monitoraggio;
 4. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali;
 5. Gestione dei rapporti con le agenzie interinali/di somministrazione di lavoro.

1. Gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.);
2. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.

Area a rischio diffuso

1. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi ambientali
2. Gestione dei rifiuti
3. Gestione degli scarichi idrici
4. Gestione delle emissioni in atmosfera
5. Gestione della compliance ambientale (e.g. compilazione MUD)
6. Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla tutela dell'ambiente

1. Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
2. Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
3. Gestione degli incidenti informatici;
4. Sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse ai sistemi informatici;

1. Organizzazione di eventi;
2. Redazione di presentazioni delle strutture alberghiere
3. Gestione del rapporto con le piattaforme di prenotazione delle strutture alberghiere (e.g. Booking);
4. Gestione della comunicazione esterna

1. Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
 2. Predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
 3. Ricezione e monitoraggio della fornitura e benessere al pagamento.
1. Identificazione, valutazione e selezione del consulente / professionista esterno;
 2. Monitoraggio delle attività svolte dal consulente / professionista esterno e benessere al pagamento.
1. Predisposizione e trasmissione della documentazione relativa a importazione / esportazione di merci;
 2. Gestione dei rapporti con gli incaricati della dogana;
 3. Pagamento degli oneri doganali;
 4. Selezione degli spedizionieri e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.

1. Gestione dei rapporti con le agenzie e i tour operator;
 2. Gestione escursioni e altre attività per i clienti delle strutture alberghiere.
1. Gestione dei rapporti con i clienti privati diretti, ivi inclusa l'applicazione della scontistica.
 2. Gestione del customer support e delle attività post vendita.

AREA DI RISCHIO		Reati contro la PA	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Delitti di criminalità organizzata	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
AFC1	Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione	X	X	X	X
AFC2	Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa	X			
AFC3	Gestione degli adempimenti fiscali	X			
AFC4	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	X			
AFC5	Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali	X			
AFC5	Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie	X			
SOC1	Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici	X			
SOC2	Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni	X			
SOC3	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	X			
SOC4	Gestione della contrattualistica	X	X	X	X
SOC5	Gestione dei rapporti infragruppo	X			
SOC6	Gestione della partecipazione a gare pubbliche	X			
SOC7	Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi		X		
HR1	Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale	X		X	
HR2	Amministrazione del personale	X			
SSL1	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro				
AMB1	Gestione degli aspetti ambientali			X	
IT1	Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società	X	X		
MKT1	Attività di marketing e promozione del brand	X		X	X

ACQ1	Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)	×	×	×
ACQ2	Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali	×	×	
ACQ3	Gestione dei rapporti con l'autorità doganale	×		
SAL1	Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	×	×	
SAL2	Gestione dei rapporti commerciali con i clienti	×	×	×

	×		×		×	
	×		×		×	
×	×				×	
×	×				×	×

×	×	×	×	×
×				×
			×	
		×		×
		×		×



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 1
ACCOUNTING, FINANCE AND CONTROLLING

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	4
A1) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (INCASSI E PAGAMENTI) E PIANIFICAZIONE.....	4
A2) ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA NELLE SCRITTURE CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI E IN ALTRI DOCUMENTI D'IMPRESA	4
A3) GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI.....	4
A4) GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	4
A5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE, SOCIETÀ DI REVISIONE ED ALTRI ORGANI SOCIALI	4
A6) GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	4
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	4
B1) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (INCASSI E PAGAMENTI) E PIANIFICAZIONE.....	4
B2) ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA NELLE SCRITTURE CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI E IN ALTRI DOCUMENTI D'IMPRESA	4
B3) GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	5
B4) GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	5
B5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE, SOCIETÀ DI REVISIONE ED ALTRI ORGANI SOCIALI	5
B6) GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	5
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	5
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI	8
D1) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (INCASSI E PAGAMENTI) E PIANIFICAZIONE.....	8
D2) ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA NELLE SCRITTURE CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI E IN ALTRI DOCUMENTI D'IMPRESA	8

D3) GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI.....	8
D4) GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	8
D5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE, SOCIETÀ DI REVISIONE ED ALTRI ORGANI SOCIALI	9
D6) GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	9
E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	9
E2) ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA NELLE SCRITTURE CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI E IN ALTRI DOCUMENTI D'IMPRESA	10
E3) GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	11
E4) GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	12
E5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE, SOCIETÀ DI REVISIONE ED ALTRI ORGANI SOCIALI	12
E6) GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	12
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE.....	13
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

A1) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione

- Legal Department;
- Accounting, Finance & Development Department;
- Travel Department.

A2) Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa

- Accounting, Finance & Development Department;

A3) Gestione degli adempimenti fiscali

- Accounting, Finance & Development Department;

A4) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

- Accounting, Finance & Development Department;
- Human Capital & Development Department

A5) Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali

- Accounting, Finance & Development Department;

A6) Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

- Accounting, Finance & Development Department;

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

B1) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione

- 1) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
- 2) Gestione degli incassi;
- 3) Gestione dei pagamenti;
- 4) Gestione della piccola cassa;
- 5) Gestione ed utilizzo delle carte di credito aziendali
- 6) Predisposizione del budget dei costi annuale;
- 7) Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
- 8) Produzione della reportistica e rendicontazione;
- 9) Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

B2) Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa

- 1) Gestione della contabilità generale;

- 2) Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
- 3) Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- 4) Redazione e approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

B3) Gestione degli adempimenti fiscali

- 1) Determinazione delle imposte dirette e indirette;
- 2) Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o dei modelli di versamento;
- 3) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

B4) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

- 1) Autorizzazione delle trasferte e delle note spese;
- 2) Gestione degli anticipi per trasferte;
- 3) Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
- 4) Gestione delle spese di rappresentanza.

B5) Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali

- 1) Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e con i Soci.

B6) Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

- 1) Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
- 2) Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, emissioni obbligazionarie, ecc.).

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* Cod. pen.);
- 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* Cod. pen.);
- 3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, Cod. pen.);
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. pen.);
- 5) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 6) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 7) Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* Cod. pen.);

- 8) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.);
- 9) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.);
- 10) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 11) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 12) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 13) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);
- 14) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.);
- 15) Peculato (art. 314 Cod. pen.);
- 16) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- 17) Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 18) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 19) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- 20) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- 21) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.)
- 22) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.);

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- 23) False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.)
- 24) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.)
- 25) Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- 26) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 Cod. civ.)
- 27) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);
- 28) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);
- 29) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- 30) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.)
- 31) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 32) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* Cod. civ.);
- 33) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. civ.);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001)

- 34) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- 35) Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);
- 36) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);
- 37) Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.);

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001)

- 38) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* Cod. pen.);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001)

- 39) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.);

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

- 40) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- 41) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- 42) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- 43) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- 44) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- 45) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- 46) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- 47) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000)

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- 48) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.);
- 49) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);

50) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

D1) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione

Il Personale della Società:

- potrebbe utilizzare disponibilità finanziarie per commettere atti di corruzione nei confronti di rappresentanti della PA o di soggetti privati;
- potrebbe, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari, creare fondi extracontabili da destinare a dipendenti o terzi, per indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- nell'ambito della gestione dei pagamenti, potrebbe utilizzare indebitamente, falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante al fine di trarne indebito profitto (nello specifico, risparmio di spesa);
- potrebbe movimentare risorse finanziarie, al fine di riciclare o occultare denaro proveniente da attività illecite;
- potrebbe registrare operazioni passive o attive fittizie al fine di predisporre dichiarazioni fiscali mendaci.

D2) Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa

La Società:

- potrebbe fornire valutazioni delle poste di bilancio e delle riserve non corrispondenti alla reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale, in modo da trarre in inganno i soci o il pubblico sulla solidità patrimoniale della Società;
- potrebbe predisporre un bilancio falso in modo da ottenere risparmi d'imposta da investire in investimenti a favore della Società medesima.

D3) Gestione degli adempimenti fiscali

Il Personale della Società:

- in accordo con due o più soggetti potrebbe effettuare operazioni fittizie al fine di ridurre il carico impositivo fiscale;
- potrebbe effettuare operazioni fittizie o illecite (es. evasione fiscale, operazioni fittizie tra società del gruppo, ecc. al fine di ottenere risparmi da reinvestire in attività aziendali lecite).

D4) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

La Società:

- potrebbe riconoscere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie per perpetrare reati di corruzione di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o di soggetti privati;

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti concernenti le note spese prodotte dal personale in occasione di trasferte;
- potrebbe creare fondi extracontabili utili ad indurre chiunque a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- riconoscere rimborsi spese ai dipendenti in tutto o in parte fittizi o in quantità difformi rispetto alla realtà, con la finalità di costituire fondi occulti da utilizzare successivamente come contropartita di atti corruttivi.

D5) Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali

Gli Amministratori:

- potrebbero ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale fornendo informazioni e dati alterati riguardo operazioni illecite compiute nell'interesse della Società.

Il Personale della Società:

- potrebbe accedere alle scritture contabili ed alterare indebitamente i dati contenuti, al fine di offrire una rappresentazione della contabilità non corrispondente alla reale situazione aziendale.

D6) Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Gli Amministratori della Società:

- potrebbero compiere operazioni di fusione o scissione in violazione di disposizioni di legge alterando l'integrità del capitale sociale a discapito dei creditori;
- potrebbero corrompere gli amministratori della società target di un progetto di fusione;
- potrebbero intrattenere rapporti (*e.g. partnership, joint venture*) e/o effettuare operazioni di acquisizione o dismissione di società o rami d'azienda con soggetti legati ad associazioni per delinquere, finalizzate alla commissione di delitti al fine di conseguire un vantaggio per la Società;
- potrebbero stipulare accordi al fine di trasferire denaro proveniente da attività illecite per poi reimpiegarlo in attività lecite;
- potrebbero simulare operazioni straordinarie al fine di presentare dichiarazioni fiscali mendaci.

E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali, elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio delle singole aree di rischio mappate nell'ambito del processo aziendale di

Accounting, Finance and Controlling sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

E1) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione

- autorizzazione delle operazioni di apertura, modifica o chiusura dei conti correnti della Società;
- verifica e monitoraggio degli incassi, verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti;
- verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, anche attraverso sistemi informatici, sottoscritta da parte dei soggetti abilitati;
- prima che vengano effettuati i pagamenti, deve essere verificata la corrispondenza tra destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, nonché il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- è previsto un *iter* autorizzativo per i pagamenti;
- verifica e riconciliazione periodica della movimentazione bancaria sui conti correnti rispetto alle disposizioni di tesoreria effettuate e registrate in contabilità;
- definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo ammontare massimo (nei limiti previsti dalle normative vigenti) e dei soggetti abilitati ad autorizzarle;
- definizione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione giustificativa necessaria;
- formale autorizzazione all'emissione nonché regolamentazione della gestione, utilizzo e restituzione delle carte di credito aziendali
- definizione, formalizzazione mediante report ed autorizzazione di un budget annuale e revisione dello stesso budget;
- verifica preventiva alle spese della capienza di budget e autorizzazione di eventuali extra-budget;
- monitoraggio periodico del budget ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti e identificazione degli interventi da implementare.

E2) Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa

- gestione ed aggiornamento, tramite il sistema informativo aziendale dedicato, di un piano dei conti;
- giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati;
- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi

responsabili, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;

- registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verifiche periodiche sulla completezza e l'accuratezza delle scritture contabili e delle registrazioni contabili effettuate;
- verifica del calcolo corretto, della spettanza e dell'utilizzabilità dei crediti tributari esposti nelle scritture contabili nonché all'interno del bilancio della Società;
- verifica della completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture e di tutta la documentazione fiscalmente rilevante;
- identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle strutture aziendali competenti;
- quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
- autorizzazione di eventuali scritture correttive;
- osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e rispetto, in sede di consolidamento, dei principi di correttezza e ragionevolezza nella determinazione dei suddetti criteri;
- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- utilizzo di software per l'estrazione e l'aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio;
- corretta tenuta ed archiviazione di tutte le scritture contabili obbligatorie e della documentazione a supporto delle medesime;
- controllo contabile con emissione della relativa relazione sul bilancio da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- gestione documentata e manutenzione periodica dell'anagrafica clienti e fornitori;
- verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto alle prestazioni erogate e rispetto alle previsioni contrattuali, nonché verifica degli estremi di pagamento e della corretta gestione degli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto;
- verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile..

E3) Gestione degli adempimenti fiscali

- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e monitoraggio dell'evoluzione normativa vigente in materia fiscale;
- definizione delle modalità, delle tempistiche e dei criteri per la determinazione delle imposte;

- controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- verifica dell'avvenuta e della tempestiva presentazione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- verifiche sulla corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale (ivi inclusa la verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate).

E4) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

- previsione di sistemi di autorizzazione preventiva per le trasferte e definizione di procedure per la prenotazione di viaggi e strutture;
- confronto tra note spese e relativi giustificativi;
- tracciabilità dei rimborsi spese;
- identificazione delle spese di rappresentanza, dei relativi giustificativi e delle persone interessate;
- monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, al fine di individuare eventuali situazioni di anomalia;
- definizione delle spese rimborsabili, dei limiti di importo rimborsabile e delle modalità di rendicontazione.

E5) Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali

- segregazione dei compiti;
- identificazione del personale preposto alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni e dei documenti al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e agli organi di controllo;
- archiviazione della documentazione pertinente e dei documenti relativi agli incontri pianificati con il Collegio Sindacale.

E6) Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.) e, in generale, di tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- formale proposizione delle operazioni ordinarie agli Organi Sociali competenti;
- approvazione delle operazioni ordinarie e delle operazioni straordinarie;

- approvazione all'avvio delle trattative con la potenziale controparte previa valutazione preliminare sulla fattibilità, coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa e previa valutazione degli asset oggetto dell'operazione straordinaria e definizione ed autorizzazione del relativo prezzo di vendita;
- verifica della controparte, finalizzata a verificare, oltre i profili economici, finanziari, patrimoniali, legali, operativi e contabili dell'oggetto dell'operazione straordinaria, anche gli aspetti reputazionali, di onorabilità e di integrità della controparte;
- definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali, sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- previsione di adeguata e tempestiva informazione su eventuali situazioni di conflitto di interesse relativamente all'operazione straordinaria.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR01 – Accounting, Finance and Controlling			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
AFC1 – Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione	Report avente ad oggetto: - incassi e/o pagamenti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto o frequenza; - anomalie nell'utilizzo dei mezzi di pagamento; - anomalie nella gestione finanziaria rispetto alla normativa in vigore, ai principi del Codice Etico nonché alle Procedure adottate dalla Società; - procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e fiscali	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Legal Department

	e/o transazioni che riguardino funzioni apicali, dirigenziali o dipendenti.		
	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco conti correnti bancari e relativi beneficiari; - elenco deleghe ad operare in materia finanziaria; - elenco gestori cassa e soggetti responsabili; - carte di credito aziendali concesse o app di pagamento in nome e per conto della Società; - pianificazione del fabbisogno finanziario. 	<p>Annuale.</p>	<p>Accounting, Finance and Controlling Department</p>
<p>AFC2 - Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del bilancio di esercizio approvato e relativa documentazione di supporto (nota integrativa, relazioni al CdA), con indicazione dei criteri di redazione e rappresentazione contabile; - variazioni quantitative dei dati già contabilizzati e ogni discostamento dalle linee guida dettate dalle procedure operative della società; - indici di crisi d'impresa, insolvenza o passività prefallimentari; - mancato rispetto dei criteri legali di appostazione; - osservazioni del Collegio Sindacale in 	<p>Annuale.</p>	<p>Accounting, Finance and Controlling Department</p>

	tema di anomalie o indici di crisi.		
	Report avente ad oggetto: - operazioni con società residenti in paesi Black list.	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Accounting, Finance and Controlling Department
AFC3 - Gestione degli adempimenti fiscali	Report avente ad oggetto: - informativa relativa ad operazioni di pagamento e incasso con soggetti residenti in paesi fiscalmente non collaborativi, con indicazione di importo, destinatario e paese verso il quale è avvenuto il pagamento o l'incasso; - anomalie segnalate dal consulente fiscale nell'ambito della presentazione / sottoscrizione di dichiarazioni fiscali periodiche; - anomalie emerse in sede di verifica delle fatture emesse e ricevute (e.g. mancata corrispondenza tra la controparte e il titolare del conto corrente verso il quale si effettua il pagamento); - eventuali procedimenti penali, verifiche della GdF, ispezioni dell'Agenzia delle Entrate ed eventuali sanzioni comminate. - Anomalie nella gestione fiscale rispetto alle previsioni della normativa vigente e/o ai principi del Codice Etico e delle Procedure aziendali.	Al verificarsi dell'evento rilevante.	CFO Legal Department Accounting, Finance and Controlling Department.
	Report avente ad oggetto:	Annuale.	CFO Accounting, Finance &

	<ul style="list-style-type: none"> - elenco conti correnti in uso, con indicazione di intestatario, banca di riferimento, paese di residenza del conto corrente; - attestazione di avvenuto invio delle dichiarazioni fiscali. 		Controlling Department
<p style="text-align: center;">AFC4 - Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anomalie rilevanti nella richiesta o nel pagamento delle note spese; - violazioni delle procedure in materia di gestione delle note spese. 	Al ricorrere dell'evento significativo.	<p>Human Capital & Development Department</p> <p>CFO</p> <p>Accounting, Finance and Controlling Department.</p>
<p style="text-align: center;">AFC5 - Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anomalie relative al bilancio rilevate della società di revisione; - operazioni di rilevante valore finanziario; - operazioni non direttamente pertinenti all'oggetto sociale; - operazioni in conflitto di interessi e/o con soci o soggetti legati da rapporti di legali di parentela o affinità con i soci. 	Al ricorrere dell'evento significativo.	<p>CFO</p> <p>Legal Department</p>
	<p>Trasmissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione del Collegio Sindacale; - relazione della Società di Revisione. 	Annuale	<p>CFO</p> <p>Legal Department</p>
<p style="text-align: center;">AFC6 - Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni straordinarie effettuate dalla Società; 	Al ricorrere dell'evento significativo.	<p>CFO</p> <p>Legal Department</p> <p>Accounting, Finance and</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - operazioni infragruppo e/o con parti correlate; - operazioni che riguardano la diffusione di dati sensibili o price sensitive; - operazioni di rilevante valore finanziario; - operazioni non direttamente pertinenti all'oggetto sociale; - operazioni in conflitto di interessi e/o con soci o soggetti legali legati da rapporti di parentela o affinità con i soci. 		<p>Controlling Department.</p>
--	---	--	--------------------------------



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 2
GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	4
A1) GESTIONE FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI	4
A2) GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	4
A3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	4
A4) GESTIONE DELLA CONTRATTUALISTICA	4
A5) GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	4
A6) GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	4
A7) GESTIONE DEI DIRITTI LEGATI ALLA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO DI AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI	4
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	4
B1) GESTIONE FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI	4
B2) GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	4
B3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	5
B4) GESTIONE DELLA CONTRATTUALISTICA.....	5
B5) GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	5
B6) GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	5
B7) GESTIONE DEI DIRITTI LEGATI ALLA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO DI AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI	5
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	5
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI	8
D1) GESTIONE FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI.....	8

D2) GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	8
D3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	8
D4) GESTIONE DELLA CONTRATTUALISTICA	8
D5) GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	9
D6) GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	9
D7) GESTIONE DEI DIRITTI LEGATI ALLA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO DI AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI	9
E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	9
E2) GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	10
E3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	11
E4) GESTIONE DELLA CONTRATTUALISTICA.....	11
E5) GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	12
E6) GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE	12
E7) GESTIONE DEI DIRITTI LEGATI ALLA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO DI AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI	12
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE.....	13
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

A1) Gestione finanziamenti e contributi pubblici

- Legal Department;
- Accounting, Finance & Development Department;
- Travel Department.

A2) Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni

- Legal Department;

A3) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

- Legal Department;

A4) Gestione della contrattualistica

- Legal Department;

A5) Gestione dei rapporti infragruppo

- Legal Department;

A6) Gestione della partecipazione a gare pubbliche

- Legal Department;

A7) Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi

- Legal Department;

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

B1) Gestione finanziamenti e contributi pubblici

- 1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti / contributi pubblici;
- 2) Gestione e monitoraggio dei finanziamenti / contributi pubblici;
- 3) Rendicontazione dei finanziamenti / contributi pubblici.

B2) Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni

- 1) Selezione dei professionisti esterni e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti / mandati;
- 2) Gestione del pre-contenzioso;
- 3) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- 4) Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

B3) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

- 1) Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alle richieste di autorizzazioni, licenze e provvedimenti per l'esercizio delle attività aziendali;
- 2) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, anche nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo;
- 3) Gestione dei rapporti, anche istituzionali, con gli Enti Pubblici committenti in sede di presentazione di prodotti e servizi, in sede di gare ed in sede di gestione dei contratti.

B4) Gestione della contrattualistica

- 1) Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;
- 2) Negoziazione, definizione ed approvazione dei contratti di consulenza

B5) Gestione dei rapporti infragruppo

- 1) Gestione dei flussi informativi tra le società del gruppo;
- 2) Supervisione all'applicazione delle procedure/policies di gruppo;
- 3) Coordinamento acquisti infragruppo

B6) Gestione della partecipazione a gare pubbliche

- 1) Predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione a gare pubbliche;
- 2) Gestione e monitoraggio dei contratti pubblici;

B7) Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi

- 1) Gestione dei rapporti con la SIAE;
- 2) Gestione della riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* Cod. pen.);
- 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* Cod. pen.);
- 3) Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. pen.);
- 4) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* Cod. pen.);
- 5) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, Cod. pen.);
- 6) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. pen.);
- 7) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

- 8) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 9) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 10) Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* Cod. pen.);
- 11) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Cod. pen.);
- 12) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. pen.);
- 13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 14) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 15) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 16) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Cod. pen.);
- 17) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. pen.);
- 18) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001)

- 19) Documenti informatici (art. 491-*bis* Cod. pen.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001)

- 20) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 21) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* Cod. pen.);
- 22) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001)

- 23) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.);
- 24) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/2001)

- 25) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* Cod. pen.)

Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001)

- 26) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 27) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* Cod. civ.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001)

28) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. pen.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001)

29) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);

30) Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);

31) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);

32) Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.);

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001)

33) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n. 633/1941);

34) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001)

35) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.);

Reati tributari (art. 25-*quindiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

36) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

37) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);

38) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);

39) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);

- 40) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- 41) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- 42) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- 43) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.);
- 44) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 45) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

D1) Gestione finanziamenti e contributi pubblici

Il Personale della Società:

- potrebbe corrompere o tentare di corrompere la PA al fine di ottenere un contributo in tempi più brevi o in mancanza dei requisiti necessari;
- potrebbe destinare, in tutto o in parte, fondi pubblici ricevuti ad attività differenti da quelle per le quali gli stessi sono stati concessi;
- potrebbe distruggere, danneggiare o rendere in tutto o in parte inservibile, ma anche ostacolarne gravemente il funzionamento, il sistema pubblico informatico dell'Agenzia delle Entrate.

D2) Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni

Il Personale della Società:

- potrebbe corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un esito del giudizio favorevole per la Società;
- corrompere il legale rappresentante di una Società al fine di ottenere accordi transattivi vantaggiosi.

D3) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

Il Personale della Società:

- potrebbe condizionare indebitamente la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'omissione di misure che comportino sanzioni durante le visite ispettive;
- potrebbe corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere autorizzazioni/certificazioni vantaggiose per la società in mancanza dei requisiti necessari.

D4) Gestione della contrattualistica

La Società:

- potrebbe offrire denaro o altre utilità non dovute ai fornitori per stipulare contratti di consulenza o di fornitura a condizioni più vantaggiose;
- potrebbe stipulare contratti o accordi con soggetti terzi che utilizzino lavoratori privi di permesso di soggiorno o con soggetti che reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- potrebbe stipulare contratti di consulenza pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di reimpiegare denaro proveniente da attività illecite;
- stipulando contratti di consulenza a suo favore, potrebbe indurre un dipendente, ma anche un soggetto terzo, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che la vedono coinvolta.

D5) Gestione dei rapporti infragruppo

Il Personale della Società:

- potrebbe effettuare operazioni infragruppo per riciclare denaro proveniente da illeciti;
- potrebbe effettuare operazioni infragruppo fittizie al fine di alterare l'imposizione fiscale ed impiegare l'eventuale risparmio generato in attività di impresa;
- potrebbe simulare operazioni infragruppo al fine di alterare la base imponibile in sede di predisposizione della dichiarazione fiscale.

D6) Gestione della partecipazione a gare pubbliche

Il Personale della Società:

- potrebbe allontanare gli offerenti da una gara pubblica (o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni), offrendo denaro o doni in cambio, al fine di ottenere l'aggiudicazione del bando in questione;
- potrebbe turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara, condizionando le modalità di scelta del contraente di una gara pubblica da parte della pubblica Amministrazione, con violenza o minaccia, nonché con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

D7) Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi

La Società:

- potrebbe utilizzare materiale coperto dal diritto d'autore senza pagare le licenze, anche presso le strutture alberghiere in cui è hotel manager;
- potrebbe utilizzare marchi di soggetti terzi senza avere ottenuto la licenza d'uso, anche presso le strutture alberghiere in cui è hotel manager.

E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi

di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio delle singole aree di rischio mappate nell'ambito del processo aziendale di Gestione degli affari legali e societari, sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

E1) Gestione finanziamenti e contributi pubblici

- attribuzione formalizzata dei poteri nei confronti dei soggetti della Società incaricati di intrattenere rapporti con i soggetti pubblici, per le richieste di finanziamenti o di credito fiscale;
- valutazione preliminare della possibilità di partecipazione ai bandi di finanziamento e/o contributi;
- sottoscrizione della richiesta di finanziamento e/o contributo previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in essa contenuti, nonché della loro rispondenza rispetto a quanto stabilito dal bando;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- tracciabilità di tutte le fasi del processo (*e.g.* di finanziamento e/o di credito di imposta) ed archiviazione puntuale di tutta la documentazione rilevante, anche ai fini fiscali.

E2) Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni

- valutazione, propedeutica all'avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso, con conseguente definizione ed approvazione della strategia processuale ovvero dell'accordo transattivo;
- tracciabilità degli eventuali flussi finanziari derivanti dagli accordi transattivi, inclusi gli onorari riconosciuti ai legali esterni eventualmente utilizzati;
- definizione soggetto competente presso la Società per le azioni da intraprendere al fine di ottemperare alle richieste delle Autorità giudiziarie e dei loro delegati;
- monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei contenziosi, sull'attuazione delle strategie processuali condivise, sui relativi costi e la corretta contabilizzazione di tutte le partite contabili derivanti dagli stessi;
- previsione di specifici flussi di reporting, in relazione agli eventi giudiziari in cui è coinvolta la Società o il relativo personale;
- identificazione dei ruoli, compiti, responsabilità e attività di controllo connessi all'assegnazione e al monitoraggio degli incarichi conferiti ai legali esterni/professionisti esterni (*e.g.* consulenti tecnici di parte);

- definizione, all'interno della lettera di incarico, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze dei professionisti;
- inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello 231 e della normativa anticorruzione della Società;
- sottoscrizione dei mandati alle liti e delle lettere di incarico.

E3) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

- identificazione chiara delle funzioni coinvolte e delle responsabilità associate, in base al tipo di Autorità e ai relativi obblighi;
- definizione precisa dei soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e a firmare eventuali documenti;
- monitoraggio degli obblighi periodici per garantire il rispetto delle scadenze stabilite;
- utilizzo di canali formali e tracciabili per la trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione;
- controlli sulla documentazione per assicurare la completezza, l'accuratezza e la correttezza dei dati comunicati alla Pubblica Amministrazione;
- archiviazione di tutta la documentazione pertinente;

E4) Gestione della contrattualistica

- istituire previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate al rispetto del Modello 231 e delle Procedure (o *policies*) adottate dalla Società in materia di anticorruzione, all'osservanza dei principi previsti dal Codice Etico nella gestione delle attività da parte del terzo, definizione delle attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti e previsione del coinvolgimento della Struttura aziendale competente in ambito legale nella stesura del contratto;
- sottoscrizione dei contratti, anche di consulenza o di prestazione professionale, da parte solamente dei soggetti debitamente autorizzati;
- definizione all'interno del contratto dei compensi da corrispondere per la prestazione, in relazione alla natura ed alla complessità dell'incarico e/o della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del consulente e/o del professionista;
- previsione all'interno dei contratti del divieto per il consulente e/o professionista, senza il preventivo consenso scritto della Società, di trasferire o cedere a terzi il contratto, anche solo parzialmente;
- definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- adeguata archiviazione, anche informatica, di tutti i contratti di cui è parte la Società.

E5) Gestione dei rapporti infragruppo

- formalizzazione dei rapporti infragruppo tramite appositi accordi nei quali siano ben definite le responsabilità delle parti, l'oggetto delle prestazioni e che contengano specifiche clausole sul mutuo rispetto del Modello 231 adottato dalle singole società contraenti;
- scambio informativo periodico tra gli Organismi di Vigilanza delle diverse società del gruppo (*i.e.* Pollina Resort S.r.l.), nonché con gli Organismi di Vigilanza per cui AeroViaggi opera in qualità di Hotel Manager, ai sensi degli accordi sottoscritti, con specifico riferimento alla conclusione ed esecuzione dei contratti infragruppo;
- verifica che le condizioni applicate alle operazioni infragruppo eventualmente stipulate siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti o a specifici parametri di riferimento, in conformità al principio di libera concorrenza;
- definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- approvazione delle operazioni infragruppo, nonché dei relativi contratti;
- con riferimento al pagamento delle fatture infragruppo, deve essere verificata la corrispondenza delle stesse rispetto alla prestazione ricevuta e a quanto previsto nel contratto e la coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura.

E6) Gestione della partecipazione a gare pubbliche

- vengono effettuati controlli sulla documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione per assicurare che i dati comunicati siano completi e veritieri;
- tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione di gare e appalti pubblici;
- eventuali riconoscimenti o anche solo prestazioni eseguite nei confronti di consulenti, collaboratori esterni o partner commerciali devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico che la società deve svolgere all'interno della gara e deve essere debitamente autorizzato.

E7) Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi

- ottenere la previa autorizzazione da parte del legittimo titolare o da chi lo tutela (*e.g.* SIAE) del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima per riprodurre, trasferire un altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico opere tutelate dal diritto d'autore;
- ottenere l'autorizzazione alla diffusione, mediante immissione in sistema di reti telematiche (in uso alla Società o alle società per cui ricopre il ruolo di hotel manager) di opere dell'ingegno o parti di esse, protette dal diritto d'autore.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR02 – Gestione affari legali e societari			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
SOC1 - Gestione finanziamenti e contributi pubblici	Report avente ad oggetto: - eventuali contestazioni/ispezioni da parte dell'Agenzia delle Entrate; - anomalie nell'ambito della presentazione e/o sottoscrizione di dichiarazioni fiscali.	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Legal Department
	Report avente ad oggetto: - elenco dei finanziamenti ricevuti dalla Società; - copia del bilancio di esercizio approvato e relativa documentazione accessoria (nota integrativa, relazioni CdA), con indicazione di variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile; - attestazione dell'avvenuto invio delle dichiarazioni fiscali.	Annuale.	Legal Department
SOC2 - Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con	Report avente ad oggetto: - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, autorità giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Legal Department

<p>l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni</p>	<p>evinca lo svolgimento di attività di indagine per reati, avviate anche nei confronti della società, ovvero ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di assistenza legale inoltrate dal personale dipendente e dirigente nei confronti dei quali sta procedendo la magistratura per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; - decisioni giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi che coinvolgono la società; - eventuali diffide, lettere, comunicazioni di terzi o autorità che segnalano violazioni di diritto di proprietà industriale. 		
<p>SOC3 - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anomalie nel sistema delle deleghe e delle procure; - contestazioni formali a seguito di accessi / verifiche /audit; - verbali di riunioni con esponenti di enti pubblici; - contenziosi a seguito di verifiche ispettive da parte di pubbliche autorità; - indicazione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione; - segnalazione di fornitori e/o consulenti da parte di Pubblici Ufficiali o 	<p>Al verificarsi dell'evento rilevante.</p>	<p>Legal Department</p>

	<p>soggetti politicamente esposti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informative su attività ispettive e di controllo da parte di organi istituzionali - elenco di regali e/o di spese sostenute per ospitalità nei confronti di soggetti pubblici. 		
<p>SOC4 - Gestione della contrattualistica</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione e/o la modifica di contratti infragruppo; - controversie giudiziarie / stragiudiziali in tema di inadempimenti contrattuali; - l'eventuale redazione di contratti non conformi alle regole o alle previsioni contenute nel Modello 231 o dalle Procedure o policies aziendali; - eventuali carenze nella produzione o nella conservazione dei contratti; 	<p>Al ricorrere dell'evento significativo.</p>	<p>Legal Department</p>
<p>SOC5 - Gestione dei rapporti infragruppo</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali modifiche degli organigrammi societari; - redazione di nuovi contratti infragruppo (o modifiche ai contratti infragruppo vigenti); - circolazione di denaro / prestiti e finanziamenti in forza di contratti infragruppo. 	<p>Al ricorrere dell'evento significativo.</p>	<p>Legal Department</p>

	Report avente ad oggetto: - deducibilità dei costi per i contratti infragruppo.	Annuale	Accounting, Finance and Controlling Department.
SOC6 - Gestione della partecipazione a gare pubbliche	Report avente ad oggetto: - elenco dei bandi di gara a cui la Società ha partecipato e/o intende partecipare; - valori inseriti nell'offerta; - esito della partecipazione alla gara pubblica.	Annuale	Legal Department Accounting, Finance and Controlling Department.
SOC7 - Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi	Report avente ad oggetto: - accordi stipulati/rinnovati dalla Società con la SIAE.	Annuale	Legal Department



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 3
HUMAN CAPITAL AND DEVELOPMENT

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
A1) SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO, UTILIZZO, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE.....	3
A2) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
B1) SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO, UTILIZZO, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE.....	3
B2) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	5
D1) SELEZIONE, ASSUNZIONE, IMPIEGO, UTILIZZO, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE.....	5
D2) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....	5
E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	6
E2) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	6
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE.....	7
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

A1) Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale

- Legal Department;
- Human Capital & Development Department.

A2) Amministrazione del personale

- Accounting, Finance & Development Department;
- Human Capital & Development Department.

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

B1) Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale

- 1) Selezione, formulazione dell'offerta economica ed assunzione del personale;
- 2) Impiego / utilizzo del personale;
- 3) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali e relativo monitoraggio;
- 4) Valutazione del personale finalizzata all'erogazione di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali;
- 5) Gestione dei rapporti con le agenzie interinali/di somministrazione di lavoro.

B2) Amministrazione del personale

- 1) Gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.);
- 2) Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, Cod. pen.);
- 2) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.);
- 3) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter Cod. pen.);
- 4) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 5) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 6) Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.);
- 7) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.);

- 8) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. pen.);
- 9) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 10) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 11) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 12) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);
- 13) Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. pen.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 14) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 15) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* Cod. pen.);
- 16) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- 17) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 18) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* Cod. civ.);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- 19) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. pen.);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- 20) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- 21) Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);
- 22) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);
- 23) Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- 24) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998);

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

- 25) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* Cod. pen.);

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- 26) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- 27) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- 28) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- 29) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- 30) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- 31) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 32) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

D1) Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale

Il Personale della Società:

- potrebbe assumere risorse legate alla PA o a rappresentanti della potenziale società cliente come contropartita;
- potrebbe assumere risorse "gradite" a soggetti legati alla criminalità organizzata (di tipo mafioso e non) in cambio di favori da parte dell'associazione criminosa;
- potrebbe assumere personale privo di regolare permesso di soggiorno (per mancanza di controlli sufficienti);
- potrebbe non rispettare il CCNL e le retribuzioni previste dallo stesso;
- potrebbe discriminare il personale nell'ambito delle valutazioni e della conseguente assegnazione degli incentivi.

D2) Amministrazione del personale

Il Personale della Società:

- nell'ambito dell'elaborazione dei cedolini paga e dei pagamenti degli stipendi e contributi, potrebbe alterare il contenuto della documentazione destinata agli Enti Pubblici competenti (e.g. INPS e INAIL) al fine di ottenere un illecito vantaggio legato al pagamento di minor contributi;
- sempre nell'ambito dell'elaborazione dei cedolini paga e dei pagamenti degli stipendi e contributi, al fine di ottenere un vantaggio sul pagamento delle imposte, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte da presentare agli Enti Pubblici (e.g. INPS), elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi oppure potrebbe riconoscere ad un dipendente una retribuzione non dovuta

al fine di creare una disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi;

- potrebbe alterare il funzionamento del sistema telematico o dei dati (*e.g.* comunicazioni e segnalazioni obbligatorie relative al personale), delle informazioni o dei programmi del sistema telematico all'Agenzia delle Entrate per ottenere un ingiusto profitto, quale il pagamento di minor contributi.

E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio delle singole aree di rischio mappate nell'ambito del processo aziendale di Human Capital and Development, sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

E1) Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale

- definizione e approvazione di un budget per le assunzioni e per gli incentivi;
- definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- selezione del candidato ideale attraverso la valutazione di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da ricoprire, e attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati, della relativa scelta, nonché dell'offerta economica;
- svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (*e.g.* esistenza di procedimenti penali/ carichi pendenti; conflitto di interesse/ relazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio o con rappresentanti di vertice di altri enti privati rilevanti per la Società; possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);
- contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa nazionale e dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, anche in termini di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- definizione dei criteri generali per incentivi, bonus e aumenti di stipendio, nonché eventuali avanzamenti di carriera;
- formalizzazione e validazione dell'esito delle valutazioni delle performance del personale.

E2) Amministrazione del personale

- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti;

- sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;
- gestione e documentazione dell’anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (e.g. divieto di inserimento di anagrafiche fittizie, coerenza tra quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.);
- autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale;
- verifica della completezza ed accuratezza dei cedolini paga, anche rispetto alla normativa applicabile ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- verifica della coerenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini paga;
- verifica del rispetto dell’effettiva applicazione e del mantenimento nel tempo di condizioni lavorative adeguate in termini di orari, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie e metodi di sorveglianza, in conformità alla normativa applicabile.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct;
- Politica per la Responsabilità Sociale;
- Politica per la Diversità, Uguaglianze ed Inclusione;
- Politica per la salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

PR03 – Human Capital and Development			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA’	FUNZIONE SEGNALANTE
HR1 – Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale	Report avente ad oggetto: - informativa in caso di indebite pressioni ricevute dalla società in relazione all’assunzione di candidati; - contestazioni disciplinari (incluso il licenziamento)	Al verificarsi dell’evento rilevante.	Human Capital and Development Department Legal Department

	nei confronti di Dipendenti/ quadri/ dirigenti per ragioni attinenti all'applicazione del Modello 231.		
	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali provvedimenti disciplinari adottati a seguito di violazioni, da parte del personale, delle disposizioni del Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi (Codice Etico, Protocolli, etc.), con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti, delle fattispecie di reato previste nel Modello 231 e delle eventuali sanzioni erogate; - corsi di formazione eseguiti. 	<p>Annuale.</p>	<p>Human Capital and Development Department</p> <p>Legal Department</p>
<p>HR2</p> <p>- Amministrazione del personale</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche ai sistemi di retribuzione variabili. 	<p>Al verificarsi dell'evento rilevante.</p>	<p>Human Capital and Development Department</p>



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 4
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) PREMESSA.....	3
B) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ATTIVITÀ SENSIBILI	4
E) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	5
F) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	6
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

A) PREMESSA

Con riferimento alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale, le aree aziendali che sono esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 sono identificate all'interno dei documenti aziendali di valutazione dei rischi (e.g. "DVR"), che sono stati redatti ai sensi della normativa prevenzionistica di riferimento e vengono costantemente aggiornati dalla Società in relazione ai mutamenti che interessano l'attività di quest'ultima.

Secondo quanto stabilito all'interno delle Linee Guida di Confindustria relative alla redazione dei Modelli 231, non è possibile individuare e limitare le attività aziendali in cui è più verosimile che si verifichino i reati menzionati, poiché la casistica di tali reati può investire la totalità delle componenti aziendali.

B) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Medico competente;
- RLS;
- Legal Department;
- M'Build It;
- Human Capital & Development Department;
- Consulenti esterni.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001)

- 1) Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.);
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.).

L'art. 25-*septies* è stato introdotto quale reato presupposto all'interno del D.Lgs. 231/2001 dalla L. n. 123/2007, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

Gli artt. 589 e 590, commi 2 e 3 del Codice penale, richiamati dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, sanzionano la condotta di chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime, e segnatamente:

- art. 589 Cod. pen. (**omicidio colposo**), sanziona la condotta illecita di chi, per colpa, cagiona la morte di una persona. La pena è aumentata nel caso di violazione di norme antinfortunistiche;

- art. 590 (**lesioni personali colpose**), sanziona la condotta illecita di chi, per colpa, cagioni ad una persona lesioni gravi o gravissime. È previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Segnatamente, le lesioni si considerano gravi qualora:

- 1) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- 2) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (cfr. art. 583, comma 1 Cod. pen).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili);
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella parola;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (cfr. art. 583, comma 3 Cod. pen.).

Come anticipato, per la contestazione dei suddetti reati non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'evento dannoso (*i.e.* la morte ovvero le lesioni) può essere perpetrato tramite:

- (i) un comportamento attivo, con cui viene lesa l'integrità di un altro individuo;
- (ii) un atteggiamento omissivo, per cui l'agente non interviene per impedire un evento giuridico che ha il dovere giuridico di impedire (in quanto riveste una posizione di garanzia). Infatti, un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona solo se riveste una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro è il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è trasferibile ad altri soggetti, a condizione che la delega sia sufficientemente specifica, scritta ed idonea a trasferire i poteri autoritativi e decisori per tutelare l'incolumità dei lavoratori, fatta eccezione per la valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

D) ATTIVITÀ SENSIBILI

- 1) individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;

- 2) definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 3) valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 4) gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- 5) informazione e formazione dei lavoratori;
- 6) attività di sorveglianza sanitaria;
- 7) controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 8) attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 9) gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

E) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

La Società:

- potrebbe omettere l'adozione delle misure di prevenzione specificamente previste dalle norme in materia antinfortunistica ed inosservanza dei precetti generali che impongono di esplicitare l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ai prestatori di lavoro, al fine di ottenere un risparmio economico;
- potrebbe attribuire incarichi a soggetti che non possiedono requisiti tecnico/professionali adeguati rispetto alle funzioni loro affidate (ad. esempio medico competente, RSPP);
- potrebbe omettere di valutare o sottovalutare i rischi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- potrebbe omettere l'implementazione di misure di protezione idonee a fronteggiare i possibili rischi rilevati;
- potrebbe omettere la verifica periodica sull'applicazione ed efficacia delle procedure di emergenza;
- potrebbe omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori circa l'attuazione delle procedure di emergenza;
- potrebbe non formare adeguatamente i lavoratori subordinati sia sulle misure di prevenzione adottate dalla società sia sui comportamenti che gli stessi sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle mansioni affidate;
- potrebbe sottostimare o sottovalutare i rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per la carenza, ad esempio, di comunicazione, coinvolgimento dei lavoratori o delle loro rappresentanze;

- potrebbe omettere di predisporre la documentazione di supporto allo svolgimento delle attività prescritte o potrebbe omettere di archivarla.

I soggetti riconducibili alla Società:

- potrebbero, nell'interesse della stessa società, attribuire mansioni comportanti rischi per la salute a lavoratori privi dell'idoneità medico sanitaria;
- potrebbero, nell'interesse della stessa società, introdurre attrezzature, macchinari e impianti non conformi ai requisiti normativi o non compatibili con l'ambiente di lavoro.

F) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

A presidio della seguente area di rischio sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- viene effettuata un'adeguata attività di valutazione dei rischi, tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. 81/2008, e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, per ciascun luogo di lavoro e per ciascuna mansione;
- è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, firmato dalle figure previste dalla normativa vigente;
- ciascun lavoratore deve attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni impartite dal Datore di Lavoro e dagli altri soggetti responsabili del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- qualora venissero rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ciascuno per le attività di sua competenza, interviene per modificare il comportamento non conforme del lavoratore e fornisce le indicazioni necessarie. Qualora il comportamento non conforme del lavoratore persista, viene interrotta l’attività del lavoratore;
- è assicurata l’attuazione di modifiche di natura organizzativa al fine di gestire eventuali emergenze e primo soccorso;
- vengono effettuate le riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- è effettuata attività di sorveglianza sanitaria;
- è effettuata un’adeguata attività di formazione ed informazione del personale;
- è assicurata un’adeguata vigilanza sul rispetto da parte del personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- sono acquisite le documentazioni e le certificazioni obbligatorie per legge;
- sono previsti idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività svolte

in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- la Società ha implementato correttamente un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio (*i.e.* Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, Addetti squadra di emergenza e primo soccorso, Dirigenti e Preposti), nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- sono formalmente identificate e documentate, tramite disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate dai soggetti competenti e comunicati ai terzi interessati, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP e al RLS, nonché agli eventuali addetti di primo soccorso e di emergenza;
- è stato nominato il Medico Competente, nei confronti del quale sono definiti appositi ed adeguati flussi informativi;
- sono previsti periodici aggiornamenti delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché la diffusione degli aggiornamenti normativi ai soggetti interessati e la definizione delle azioni conseguenti.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR04 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
SSL1 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Report avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - variazioni nell'organigramma della sicurezza - variazioni dei documenti relativi al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; - infortuni (specialmente se con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi nell'ambito dell'attività lavorativa; - verbali delle riunioni periodiche; 	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Datore di Lavoro RSPP Ogni funzione aziendale eventualmente coinvolta

	<ul style="list-style-type: none">- verbali di eventuali ispezioni condotte dall'INAIL o altri enti ispettivi;- azioni correttive in materia di salute e sicurezza da implementare sui luoghi di lavoro.		
--	---	--	--



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 5
GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	4
E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	4
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI	5
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- Legal Department;
- M'Build IT;
- Eventuali consulenti esterni

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

- 1) Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi ambientali;
- 2) Gestione dei rifiuti;
- 3) Gestione degli scarichi idrici;
- 4) Gestione delle emissioni in atmosfera;
- 5) Gestione della compliance ambientale (e.g. compilazione MUD);
- 6) Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla tutela dell'ambiente.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 2) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- 3) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- 4) Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);
- 5) Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);
- 6) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);
- 7) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 156/2006);
- 8) Adempimenti connessi alla bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 156/2006);
- 9) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 156/2006);
- 10) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 156/2006);
- 11) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);
- 12) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

(art. 260-*bis* D.Lgs. n.152/2006)

13) Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 156/2006);

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

14) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);

15) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* Cod. pen.).

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

La Società:

- potrebbe non smaltire correttamente i rifiuti prodotti presso la sede sociale e/o presso le singole realtà alberghiere;
- potrebbe selezionare fornitori cui demandare le attività di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti che non siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni;
- Potrebbe effettuare scarichi idrici, ovvero emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa contenute.

E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio della seguente area di rischio sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

- effettuazione di analisi ambientali di contesto finalizzate all'individuazione degli impatti ambientali significativi;
- effettuazioni di attività periodiche volte all'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi ambientali;
- esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti presso la sede sociale e nelle diverse strutture alberghiere gestite;
- ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di depositi temporanei, a ditte esterne, esecuzione di specifici controlli in merito;
- verifiche dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni;
- rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
- inserimento di clausole contrattuali standard all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili.

È inoltre prevista l'individuazione di uno specifico responsabile con il compito di:

- individuare la tipologia di rifiuto prodotto nella propria azienda;
- individuare per ogni tipologia di rifiuto la modalità di gestione dello stesso;
- individuare i punti di raccolta e il deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in attesa del ritiro da parte della società incaricata;
- assistere alla pesatura dei rifiuti, da parte del personale della società incaricata;
- verificare le modalità di raccolta, trasporto e smaltimento, in base a quanto previsto dai protocolli applicabili;
- custodire e compilare il registro di carico e scarico;
- custodire copia dei formulari di identificazione.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica di Responsible Business Conduct;
- Politica per l'Ambiente, l'Energia e il Territorio.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR05 – Gestione degli aspetti ambientali			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
<p>AMB1 – Gestione degli aspetti ambientali</p>	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali violazioni, anche potenziali della normativa in materia ambientale; - gestione rifiuti presso la sede sociale e sui set e rispettivi ruoli e competenze, anche alla luce di quanto previsto dalle Procedure e dai Protocolli; - identificazione aree deposito temporaneo dei rifiuti e rispettive responsabilità; - gestione adempimenti in caso di sversamenti tossici 	<p>Al verificarsi dell'evento rilevante.</p>	<p>Legal</p>

	<p>o pericolosi e relativi piani di emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracciabilità di incidenti dovuti a contatto/ingestione di sostanze tossiche o inquinanti; - informative in caso di verifiche da parte della Pubblica autorità/Magistratura e relativi verbali/sanzioni 		
	<p>Report avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lista dei fornitori e dei soggetti a cui è affidato lo smaltimento dei rifiuti, per verificarne la compliance rispetto alla normativa ambientale; - verifica dell'idoneità e formazione in materia di sostenibilità. 	<p>Annuale.</p>	<p>Legal</p>



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 6
GESTIONE, UTILIZZO E PROTEZIONE DEI SISTEMI ED
APPLICATIVI INFORMATICI IMPIEGATI E/O COMUNQUE IN USO
ALLA SOCIETÀ

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	4
E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	4
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI	5
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- Tutte le funzioni e in particolare il Dipartimento IT.

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

- 1) Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
- 2) Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
- 3) Gestione degli incidenti informatici;
- 4) Sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse ai sistemi informatici;

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter Cod. pen.);

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- 2) Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
- 3) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- 4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- 6) Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- 8) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

- 9) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.);
- 10) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. pen.);

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- 11) Tutela del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171-bis e 171-ter);

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- 12) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

- 13) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- 14) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- 15) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- 16) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Il Personale della Società:

- potrebbe introdursi in aree sottoposte a misure di sicurezza per intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (es. impedire l'arrivo di e-mail al server aziendale);
- potrebbe introdursi abusivamente nel sistema informatico della società per effettuare operazioni che portano un interesse o vantaggio per la Società (diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, ecc.);
- potrebbe installare apparecchiature HW interne o esterne alla società al fine di intercettare flussi informatici tra terze parti concorrenti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la società;
- potrebbe duplicare abusivamente software per risparmiare sull'acquisto delle licenze.
- Potrebbe alterare la validità di documenti informatici, o formarne di falsi.

E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali, elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio della seguente area di rischio sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

- vengono tracciati gli strumenti informatici consegnati ed utilizzati dal personale e dai collaboratori della Società;
- sono impostati strumenti di protezione degli strumenti hardware e software;
- viene effettuata la profilazione di utenze debitamente utilizzate e con accesso limitato secondo le mansioni e la responsabilità dell'utente;
- è definito un processo di continuità in relazione all'operatività dell'infrastruttura

informatica;

- sono definite ed implementate politiche di back-up e azioni di recovery dei dati;
- sono autorizzate ed eseguite attività di sviluppo software in appositi ambienti di test.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI

- Codice Etico e di Condotta;

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR06 – Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
IT1 – Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società	Report avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - accessi informatici non autorizzati da parte di terzi; - violazione delle procedure e dei regolamenti IT; - trattamento illecito di dati; - breach di sistema; - comunicazioni effettuate nei confronti del Garante della Privacy a seguito delle breach di sistema; - inosservanza delle disposizioni del Garante della Privacy; - violazioni del diritto d'autore. 	Al verificarsi dell'evento rilevante.	IT
	Report avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - nuovi acquisti di software. 	Annuale.	IT



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 7

**ATTIVITÀ DI MARKETING E PROMOZIONE DEL BRAND, IVI INCLUSA
L'ORGANIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI**

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	4
E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	5
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI	6
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- Legal Department;
- Sales & Trade Marketing Department;
- Travel Department.

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

- 1) Organizzazione di eventi;
- 2) Redazione di presentazioni delle strutture alberghiere
- 3) Gestione del rapporto con le piattaforme di prenotazione delle strutture alberghiere (e.g. Booking);
- 4) Gestione della comunicazione esterna

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 2) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- 3) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

- 4) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 5) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 6) Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.);
- 7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.);
- 8) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 9) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 10) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 11) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);
- 12) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- 13) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.);
- 14) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- 15) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 16) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- 17) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- 18) Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- 19) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- 20) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- 21) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

- 22) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis Cod. pen.)

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- 23) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 24) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il Personale della Società:

- potrebbe utilizzare immagini tutelate dal diritto d'autore senza averne acquisito i diritti di utilizzo, anche nelle campagne marketing;

- potrebbe riconoscere sponsorizzazioni liberali in favore della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere adempimenti favorevoli alla società;
- potrebbe effettuare sponsorizzazioni in tutto o in parte fittizie per generare provviste da usare per commettere reato di corruzione;
- potrebbe dare / promettere denaro o altre utilità ad un editore nonché al direttore di un giornale o di un telegiornale, al fine di indurli ad esempio a rendere pubbliche notizie non vere e migliorative dell'immagine della Società;
- potrebbe acquistare uno spazio pubblicitario su una testata giornalistica e/o su siti web per promuovere le strutture alberghiere utilizzando denaro di provenienza illecita;
- potrebbe utilizzare immagini e testi nell'ambito del proprio sito web e/o nel sito web delle singole strutture alberghiere in violazione della normativa sul diritto d'autore.

E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio della seguente area di rischio sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

- svolgimento di attività di marketing e comunicazione esterna secondo una prassi consolidata conforme alle normative applicabili;
- individuazione chiara dei soggetti che rappresentano la Società nei rapporti con i mass media;
- calendarizzazione e tracciamento delle pubblicazioni;
- verifica ed approvazione dei contenuti in modo che questi siano adeguati, conformi e coerenti;
- richiesta di coinvolgimento della direzione in caso di pubblicazioni particolarmente delicate;
- progettazione e sviluppo di eventi sulla base del piano di attività dell'annualità;
- verifica della correttezza e trasparenza nei rapporti con i media, nel rispetto dei principi di veridicità e corretta gestione;
- monitoraggio preventivo delle comunicazioni da effettuare ai media, al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società;
- autorizzazione alla divulgazione dei contenuti da comunicare all'esterno previa verifica e validazione degli stessi.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR07 – Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi			
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI			
AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
MKT1 – Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi	Report avente ad oggetto: - anomalie emesse nell'ambito di comunicazioni ai mass media/ social network/ uffici stampa; - violazioni procedure e regolamenti in tema di sponsorizzazioni di eventi;	Al verificarsi dell'evento rilevante.	Sales & Trade Marketing Department.
	- anomalie in tema di promozioni/ sponsorizzazioni; - anomalie nell'organizzazione di eventi, selezione consulenti e fornitori. Report avente ad oggetto: - eventi organizzati dalla società; - sponsorizzazioni in essere; - donazioni e omaggi con indicazione dei beneficiari.	Annuale.	Sales & Trade Marketing Department;



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 8
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
A1) SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI (DI MATERIALI, DI SERVIZI, DI MANUTENZIONI, ECC.)	3
A2) CONFERIMENTO E GESTIONE DELLE CONSULENZE (AMMINISTRATIVE, FISCALI, LEGALI, ECC.) ED ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI	3
A3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DOGANALE.....	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
B1) SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI (DI MATERIALI, DI SERVIZI, DI MANUTENZIONI, ECC.)	3
B2) CONFERIMENTO E GESTIONE DELLE CONSULENZE (AMMINISTRATIVE, FISCALI, LEGALI, ECC.) ED ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI	3
B3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DOGANALE	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	4
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI	6
D1) SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI (DI MATERIALI, DI SERVIZI, DI MANUTENZIONI, ECC.)	6
D2) CONFERIMENTO E GESTIONE DELLE CONSULENZE (AMMINISTRATIVE, FISCALI, LEGALI, ECC.) ED ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI	6
D3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DOGANALE	6
E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	7
E2) CONFERIMENTO E GESTIONE DELLE CONSULENZE (AMMINISTRATIVE, FISCALI, LEGALI, ECC.) ED ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI	7
D3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DOGANALE	8
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE.....	8
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

A1) Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)

- Legal Department;
- Human Capital & Development Department;
- M'Build IT;
- Asset Management Department;
- Accounting, Finance & Development Department.

A2) Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

- Accounting, Finance & Development Department;
- Legal Department;
- M'Build It;
- Asset Management Department.

A3) Gestione dei rapporti con l'autorità doganale

- Accounting, Finance & Development Department;
- Legal Department;
- Travel Department.

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

B1) Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)

- 1) Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
- 2) Predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- 3) Ricezione e monitoraggio della fornitura e benessere al pagamento.

B2) Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

- 1) Identificazione, valutazione e selezione del consulente e/o professionista esterno;
- 2) Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e/o professionista esterno e benessere al pagamento.

B3) Gestione dei rapporti con l'autorità doganale

- 1) Predisposizione e trasmissione della documentazione relativa a importazione / esportazione di merci;

- 2) Gestione dei rapporti con gli incaricati della dogana;
- 3) Pagamento degli oneri doganali;
- 4) Selezione degli spedizionieri e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 3) Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.);
- 4) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.);
- 5) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.);
- 6) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 7) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 8) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 9) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);
- 10) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 11) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 12) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- 13) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- 14) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.);
- 15) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- 16) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

18) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. pen.);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

19) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);

20) Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);

21) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);

22) Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

23) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998);

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

24) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* Cod. pen.);

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

25) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

26) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);

27) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);

28) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

29) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000);

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

30) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);

31) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);

32) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);

33) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);

34) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);

Reati transnazionali (L. 146/2006)

35) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);

36) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

D1) Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)

La Società:

- al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe decidere di scegliere dei fornitori legati (anche solo indirettamente) a un Pubblico Ufficiale, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari;
- potrebbe consapevolmente stipulare contratti con fornitori che reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando il denaro riciclato per il pagamento del corrispettivo dei fornitori oppure pagando nei confronti dei fornitori un corrispettivo maggiore da quello effettivamente dovuto;
- potrebbe contabilizzare ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

D2) Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

Il Personale della Società:

- al fine di stipulare contratti di consulenza a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire denaro o altre utilità non dovuti a consulenti, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei compensi nei confronti di consulenti per le prestazioni professionali rese;
- potrebbe stipulare contratti di consulenza pur in assenza di una reale utilità e con la sola finalità di reimpiegare denaro proveniente da attività illecite.

D3) Gestione dei rapporti con l'autorità doganale

- in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale, al fine di ottenere un risparmio di costi attraverso il mancato pagamento dei diritti di confine, potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale di merci soggette a diritti di confine non presentando le stesse all'ufficio doganale competente;
- potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale di merci ammesse in sospensione di imposta e svincolarle da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile;
- potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità ad un esponente dell'Autorità doganale al fine di facilitare lo sdoganamento delle merci importate.

E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO

Con riferimento all'area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio delle singole aree di rischio mappate nell'ambito del processo aziendale di Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

E1) Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)

- valutazione preventiva dei fornitori in relazione ai requisiti reputazionali, di onorabilità, etici, economico-finanziari, normativi e di capacità tecnico-professionale;
- verifica delle liste anti-terrorismo e anti-riciclaggio nella scelta di un fornitore;
- formale identificazione della funzione aziendale deputata alla richiesta delle offerte ai fornitori;
- definizione di criteri di valutazione delle offerte, nonché dei requisiti minimi dei soggetti offerenti;
- validazione della scelta dell'offerta migliore da un punto di vista tecnico ed economico;
- verifica della coerenza del contratto e/o dell'ordine d'acquisto rispetto all'oggetto dell'acquisto e rispetto all'offerta presentata dal fornitore;
- verifica che le operazioni di acquisto e le operazioni doganali siano svolte in conformità alla normativa fiscale e doganale di riferimento;
- utilizzo di clausole contrattuali standardizzate con i fornitori in relazione alla natura e tipologia di contratto (ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate al rispetto del Modello 231 e della normativa anticorruzione della Società, all'osservanza del Codice Etico...);
- verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nell'ordine e/o nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura.

E2) Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

- autorizzazione della richiesta di incarico di consulenza;
- verifica dei requisiti reputazionali, di onorabilità e competenza in capo al professionista/consulente identificato e/o selezionato;
- verifica delle liste anti-terrorismo e anti-riciclaggio nella scelta di un consulente;
- utilizzo di clausole contrattuali standardizzate all'interno dei mandati professionali (ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate al rispetto del Modello 231 e della normativa anticorruzione della Società, all'osservanza del Codice Etico...);

- definizione precisa all'interno del mandato professionale dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico, nonché alle competenze ed esperienze del professionista;
- prima del pagamento del compenso del professionista deve essere accertato che l'incarico professionale sia stato svolto correttamente e in maniera conforme a quanto pattuito;
- verifica della coerenza tra la fattura emessa dal consulente, le attività effettivamente svolte e quanto pattuito contrattualmente;
- verifica della coerenza tra la controparte che ha erogato la consulenza, la controparte indicata nel contratto e la controparte che ha emesso la fattura;
- verifica della corrispondenza tra l'importo del bonifico e quello della fattura.

D3) Gestione dei rapporti con l'autorità doganale

- formale individuazione dei soggetti incaricati della gestione del rapporto con le Autorità doganali;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni prima dell'approvazione della documentazione da trasmettere alle Autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- verifica che venga sempre effettuato il pagamento dei diritti di confine dovuti;
- controllo delle importazioni, con specifico riferimento al rispetto dei regimi di controllo applicabili, delle rilevanti obbligazioni doganali e fiscali, nonché delle disposizioni nazionali e internazionali afferenti al trasporto delle merci;
- qualora siano coinvolti fornitori esterni per la gestione delle pratiche doganali, sono sempre inserite all'interno dei contratti, specifiche clausole che impegnino il terzo al rispetto della normativa doganale, oltre che alla correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali e all'obbligo di rendicontazione alla Società delle attività svolte.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct;
- Politica per l'Acquisto Responsabile.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
ACQ1 - Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)	Report avente ad oggetto: - elenco degli ordini di acquisto extra budget o in deroga alle procedure aziendali.	Annuale.	Accounting, Finance & Development Department
ACQ2 - Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali	Report avente ad oggetto: - dettaglio degli acquisti di servizi di consulenze effettuati nel corso dell'anno di riferimento.	Annuale.	Accounting, Finance & Development Department
ACQ3 - Gestione dei rapporti con l'autorità doganale	Report avente ad oggetto: - eventuali contestazioni o rilievi o contenziosi pendenti dell'Agenzia delle Dogane o altri enti competenti in relazione alle operazioni di importazione.	Al ricorrere dell'evento significativo	Legal Department



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

PROTOCOLLO N. 9
SALES

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

SOMMARIO

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	3
A1) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ.....	3
A2) GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I CLIENTI.....	3
B) ATTIVITÀ SENSIBILI	3
B1) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ	3
B2) GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I CLIENTI	3
C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001	3
D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI	5
D1) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ	5
D2) GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I CLIENTI.....	5
E) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L'AREA DI RISCHIO.....	5
E2) GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I CLIENTI	6
F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE.....	6
G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

A) FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

A1) Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società

- Accounting, Finance & Development Department;
- Legal Department;
- Sales & Trade Marketing Department.

A2) Gestione dei rapporti commerciali con i clienti

- Accounting, Finance & Development Department;
- Sales & Trade Marketing Department.

B) ATTIVITÀ SENSIBILI

B1) Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società

- 1) Gestione dei rapporti con le agenzie e i tour operator;
- 2) Gestione escursioni e altre attività per i clienti delle strutture alberghiere.

B2) Gestione dei rapporti commerciali con i clienti

- 1) Gestione dei rapporti con i clienti privati diretti, ivi inclusa l'applicazione della scontistica.
- 2) Gestione del customer support e delle attività post vendita.

C) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI EX D.LGS. 231/2001

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

- 1) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- 3) Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.);
- 4) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.);
- 5) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.);
- 6) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- 7) Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- 8) Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- 9) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);
- 10) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- 11) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 12) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- 13) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- 14) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

- 15) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.);
- 16) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. pen.);
- 17) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.);
- 18) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.);
- 19) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.);
- 20) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. pen.);
- 21) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.)

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- 22) Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- 23) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- 24) Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- 25) Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- 26) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- 27) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

- 28) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.);

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- 29) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

- 30) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- 31) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- 32) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- 33) Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- 34) Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. pen.);

D) ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

D1) Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società

Il Personale della Società:

- potrebbe omettere di annotare ricavi o ricevere pagamenti in contanti (c.d. “in nero”) relative ai servizi fornite alle agenzie e/o ai tour operator al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
- potrebbe indicare elementi passivi totalmente inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto sempre con riferimento ai servizi forniti alle agenzie e/o ai tour operator, al fine di evadere le imposte;
- potrebbe mettere altrimenti in circolazione (*e.g.* nelle brochures), sui mercati nazionali o esteri, opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza del prodotto e cagionare un nocumento all’industria nazionale.

D2) Gestione dei rapporti commerciali con i clienti

Il Personale della Società:

- potrebbe, nell’ambito delle strutture alberghiere gestite in qualità di hotel manager, servire delle sostanze alimentari non genuine come genuine;
- potrebbe accettare pagamenti in contanti (denaro di provenienza illecita) dai clienti per importi superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente e reimpiegare tale denaro in attività lecite.

E) PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI PER L’AREA DI RISCHIO

Con riferimento all’area di rischio in oggetto, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale del Modello 231 e relativi alle famiglie di reato di cui al paragrafo C) del presente Protocollo.

I Destinatari sono, altresì, tenuti a rispettare le disposizioni di cui alle procedure locali, elencate al paragrafo F) del presente Protocollo.

A presidio delle singole aree di rischio mappate nell’ambito del processo aziendale di Sales, sono inoltre previsti i seguenti principi di controllo:

E1) Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società

- verifica dei requisiti di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità tecnica, commerciale e finanziaria delle agenzie e dei tour operator partner commerciali;
- verifica della controparte sulle liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio;
- inserimento di clausole contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate al rispetto del Modello 231 e della normativa anticorruzione della Società, nonché del Codice Etico;
- verifica e sottoscrizione del contratto con il partner commerciale (*i.e.* agenzie e tour operator che rivendono i servizi della Società);

E2) Gestione dei rapporti commerciali con i clienti

- definizione ed approvazione della politica commerciale e conseguente monitoraggio della corrispondenza della di vendita con le politiche commerciali autorizzate, nonché definizione dei flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente);
- non è possibile accettare dai clienti pagamenti in contanti per importi superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente;
- viene predisposto per il cliente un preventivo per i servizi offerti, che poi quest'ultimo deve accettare;
- il prezzo del servizio per il cliente viene determinato sulla base di criteri obiettivi (c.d. listino prezzi);
- vengono effettuati controlli tra gli incassi e i dati presenti in fattura, come registrati sul sistema gestionale;
- archiviazione di tutta la documentazione relativa ai servizi forniti ai clienti, anche ai fini fiscali.

F) PROCEDURE/POLITICHE APPLICABILI AL PROCESSO SENSIBILE

- Codice Etico e di Condotta;
- Politica Anticorruzione;
- Politica di Responsible Business Conduct;
- Politica per la Qualità e la Soddisfazione del Cliente.

G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PR09 – Sales
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

AREA DI RISCHIO	CONTENUTO	PERIODICITA'	FUNZIONE SEGNALANTE
SAL1 - Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società	Report avente ad oggetto: - elenco dei partner commerciali (<i>i.e.</i> agenzie e tour operator); - eventuali contenziosi connessi ad operazioni commerciali.	Annuale	Sales & Trade Marketing Department
SAL2 - Gestione dei rapporti commerciali con i clienti	Report avente ad oggetto: - eventuali contenziosi connessi ad operazioni commerciali.	Al ricorrere dell'evento significativo.	Sales & Trade Marketing Department